

CAMERA DEI DEPUTATI

N.479

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative
in materia di sistema nazionale della protezione civile (479)

(articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30)

Trasmesso alla Presidenza il 15 novembre 2017

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 MARZO 2017, N. 30.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile" che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;

Visto l'articolo 1, commi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, recanti i principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di esercizio della delega relativa al il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del ;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 1

(Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 1-bis, comma 1, L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera i), L. 30/2017

1. Il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare



M

l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2

(Attività di protezione civile)

*(Artt. 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, L. 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), D. Lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)
Articolo 1, comma 1, lettere a) e o), L. 30/2017*

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze, e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:
 - a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
 - b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
 - c) la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale;
 - d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
 - e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
 - f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulla pianificazione di protezione civile;
 - g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
 - h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile.
5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:



- a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
 - b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
 - c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale esistenti;
 - d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.
6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.
7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art. 3

(Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL 78/2010, conv. L. 122/2010)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017

1. Le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono:
- a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
 - b) i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:
- a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;
 - b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;



- c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.
3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 4

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 1-bis, comma 3, e 6 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'articolo 13 o con altri soggetti pubblici.
3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

Art. 5

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)

(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.
3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.



Art. 6**(Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)***(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)**Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e n), e comma 2, lettera g), L. 30/2017*

1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
 - a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
 - b) della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
 - c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
 - d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;
 - e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.

CAPO II**Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile****SEZIONE I****Eventi di protezione civile****Art. 7****(Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)***(Articolo 2 L. 225/1992)**Articolo 1, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera e), L. 30/2017*

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
 - a) emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di



tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa;

- c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

SEZIONE II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 8

(Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Articolo 1-bis, comma 3, L. 225/1992; Articolo 107 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. 152/2005)

Articolo 1, comma 1, lettere b, e-c) e o), L. 30/2017

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:
 - a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;
 - b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;
 - c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;
 - d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;
 - e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuità, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;
 - f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;
 - h) l'esecuzione, per l'attuazione dei piani nazionali, di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
 - i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi



dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE, ed il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

- m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale e il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.
2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.

Art. 9

(Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 6 e 14 L. 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), DL 58/2012, conv. L. 100/2012)
 Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:
- a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
 - b) assume, in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;
 - c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali;
 - d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
 - e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi;



- f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi territoriali.
2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, gli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.
 3. Il Prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al soccorso.

Art. 10

(Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

(Art. 11, comma 1, L. 225/1992)

Art. 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017

1. In occasione di eventi calamitosi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.
2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché la messa in sicurezza, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.
4. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.

Art. 11

(Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 6, 12 e 13 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, L. 56/2014)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2, lettera g), L. 30/2017

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:
 - a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione



- civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione;
- b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
 - c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - d) l'ordinamento dei propri uffici e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
 - e) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 8, e 25, comma 11;
 - f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
 - g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
 - i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;
 - l) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
 - 2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera a), in raccordo con le Prefetture;
 - 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, , le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.
3. Le Regioni, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale al fine garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b),



nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale.

4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.

Art. 12

(Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 6 e 15 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 12 L. 265/1999; Articolo 24, L. 42/2009 e relative decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 19 DL 95/2012, conv. L. 135/2012)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, lettera g), L. 30/2017

1. Lo svolgimento delle attività di protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma aggregata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità:
 - a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
 - b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
 - d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
 - e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
 - f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
 - g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
 - h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).



4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.
5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
 - a) dell'adozione di provvedimenti anche contingibili ed urgenti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
 - b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, la pianificazione di protezione civile e le situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
 - c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale.
6. L'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita alle unioni di comuni secondo quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.
8. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.

Art. 13

(Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 1-bis, comma 3, e 11 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
 - a) le Forze armate;
 - b) le Forze di polizia;
 - c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
 - d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - e) il volontariato organizzato di protezione civile di rilievo nazionale, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
 - f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
 - g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.



2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali, gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.
5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 2, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

SEZIONE III

Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 14

(Comitato operativo nazionale della protezione civile)

(Articolo 10 L. 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), L. 30/2017

1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.
2. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza Unificata e delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
4. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno



al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

5. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, è componente del Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 15

(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative)
(Articolo 5, commi 2 e 5 DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), comma 2, lettere b), d) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e le strutture operative nazionali interessate.
4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento-delle rispettive disposizioni tecniche.
5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.

CAPO III

Attività per la previsione e prevenzione dei rischi

Art. 16

(Tipologia dei rischi di protezione civile)

(Articolo 1-bis, 2 e 3-bis L. 225/1992)

Articolo 1, comma 2, lettera a), L. 30/2017

1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.



2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

Art. 17

(Sistemi di allertamento)

(Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017

1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:
 - a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;
 - b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.
3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:
 - a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione del Servizio nazionale;
 - b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
 - c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.



4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse.

Art. 18

(Pianificazione di protezione civile)

(Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012)
Articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e i), comma 2, lettere c) e d), L. 30/2017

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:
 - a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera l), definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;
 - b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;
 - c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
 - d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;
2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.



3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.
4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 19

(Ruolo della comunità scientifica)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L: 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.
2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività:
 - a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;
 - b) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
 - c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
 - d) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse.

Art. 20

(Commissione Grandi Rischi)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L: 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile

Art. 21

(Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L: 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017



1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.
2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.
3. Il Dipartimento della protezione civile può stipulare accordi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica, e convenzioni con i Centri di competenza.
4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multi-rischio.
5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 15, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.

Art. 22

(Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile)

(Articolo 11, DL 39/2009, conv. L. 77/2009)

Articolo 1, comma 1, lettere m) e o), comma 2, lettere a) e c), L. 30/2017

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti con apposite norme di legge, volte al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento delle azioni di previsione e prevenzione, al fine di individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.

CAPO IV

Gestione delle emergenze di rilievo nazionale

Art. 23

(Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L. 286/2002)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017



1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il completo dispiegamento delle risorse territoriali, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.
2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.
3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, con sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, con propria legge provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di rilievo regionale, con oneri a carico dei propri bilanci.

Art. 24

(Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale)

(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 1, comma 422., L. 147/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g) e m), L. 30/2017

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare



all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifici, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamenti marino costieri, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.
9. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale.



(Ordinanze di protezione civile)

*(Artt. 5 e 20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009)
 Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017*

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
 - a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
 - c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
 - d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti;
 - e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
 - f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e, fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.



5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono, provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale, da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.

Art. 26

(Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale)

(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1, comma 422, L. 147/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017



1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili.
2. Con l'ordinanza di cui al presente articolo il soggetto già titolare della contabilità speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, può essere autorizzato alla gestione della medesima contabilità in qualità di autorità ordinariamente competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

Art. 27

(Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale)

(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 6, comma 1, DL 263/2006, conv. L. 290/2006)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali.
2. Le risorse stanziata a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del Commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dell'effettivo utilizzo delle somme già trasferite.
3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziata a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con



decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.

5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile, o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento. Nel limite del saldo positivo di cui al precedente periodo, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al terzo periodo. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.



8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.
9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.
10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.
11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.

Art. 28

(Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, DL 6/1998, conv. L. 61/1998; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998)

Articolo 1, comma 1, lettera m), e comma 2, lettera e), L. 30/2017

1. Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) e) del comma 2 dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera e) f) del citato articolo 25, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:
 - a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione;
 - b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;
 - c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;
 - d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.
2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.

Art. 29

(Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile)



(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 96/2009; Articolo 10 L. 125/2014; Articolo 27 L. 115/2015)
 Articolo 1, comma 1, lettere a), c), e g), e comma 2, lettera i), L. 30/2017

1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, in coordinamento con il medesimo Ministero. In tale caso la deliberazione di cui all'articolo 24 assume la denominazione di "deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero".
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale alla 'Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)' istituita, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 131/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).
3. Se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e non sussistono gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di cui all'articolo 24, attiva e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 8), della decisione n. 1313/2013/UE.
4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

Articolo 30

(Disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi)

(Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L. 123/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017

1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.



4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.

CAPO V

Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

SEZIONE I

Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 31

(Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, D. Lgs. 117/2017)

Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L. 30/2017

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione in situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale, in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.
3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso con l'attività delle citate organizzazioni.
4. Le Regioni e le Province autonome possono, disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, a condizione che prevedano forme di tutela della loro salute e sicurezza e assicurando, attraverso i Comuni, il coordinamento e la supervisione delle relative attività.
5. Le formazioni di natura professionale possono partecipare alle attività di protezione civile nelle rispettive aree di competenza tecnica e a titolo gratuito, anche per lo svolgimento di rilievi speditivi. A tal fine i Consigli nazionali degli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di forme di aggregazioni di tecnici articolate a livello nazionale e territoriale per accedere ad attività formative assicurate dal Servizio nazionale a titolo gratuito.

Art. 32

(Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017)



Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.
3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.
4. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.
5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:
 - a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;
 - b) la partecipazione del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
 - c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.
6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.



SEZIONE II

Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

Art. 33

(Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

(Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
 - a) sono reti associative di cui al comma 1, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;
 - b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.



Art. 34**(Elenco nazionale del volontariato di protezione civile)**

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)
Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L. 30/2017

1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.
2. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:
 - a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.
4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco.
5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del 9 novembre 2012 recante "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale.

Art. 35**(Gruppi comunali di protezione civile)**

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)
Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle



politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:

- a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
 - b) che all'interno del Gruppo comunale è nominato un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, scelto dal Sindaco tra quelli che ottengono il maggior numero di consensi degli aderenti al Gruppo comunale.
2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Art. 36

(Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile, anche in attuazione di accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, con sede operativa nel territorio nazionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.

Art. 37

(Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi:
 - a) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
 - b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata;



- c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.
2. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:
- agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi;
 - ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
 - allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;
 - alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.

Art. 38

(Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile)
 (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 8, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

- Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
- Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.
- Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.

Art. 39

(Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile)



(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 9 e 15, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
 - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.
2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.
4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del



Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 40

(Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articoli 10, 13 e 15 D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero, i rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.
2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.
3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività.
4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche agli appartenenti alle formazioni di natura professionale di cui all'articolo 31, comma 5, e ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.
5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 41, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 2 della direttiva del 9 novembre 2012 recante "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013.

Art. 41



(Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 11, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.
2. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 42

(Comitato nazionale del volontariato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 12, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:
 - a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
 - b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
3. Il Comitato, che si riunisce in forma plenaria mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e le due Commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, in particolare, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non più di 10 membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attività.
4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta



Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.

CAPO VI

Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

Art. 43

(Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione)

(Articolo 19, L. 225/1992; Articolo 6-bis, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma, 1, letteræ i) e 1), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il "*Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione*".
2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione.

Art. 44

(Fondo per le emergenze nazionali)

(Articolo 5, L. 225/1992)

Articolo 1, comma, 1, , letteræ i) e 1), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del *Fondo per le emergenze nazionali*, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "*Fondo per le emergenze nazionali*".

Art. 45

(Fondo regionale di protezione civile)

(Articolo 138, commi 16 e 17, L. 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, D.L. 266/2004, n. 266, conv. L. 306/2004)

Articolo 1, comma, 1, , letteræ i) e 1), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Il "*Fondo regionale di protezione civile*", iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di rilievo regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).



2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto, e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.

Art. 46

(Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile)

(Articolo 3-bis, L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera n), L. 30/2017

1. Le componenti e Strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.

CAPO VII

Norme transitorie, di coordinamento e finali

Articolo 47

(Coordinamento dei riferimenti normativi)

Articolo 1, comma 3, lettera b), della L. 30/2017

1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:

- a) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;
- b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;
- c) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;
- d) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
- e) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;
- f) l'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 8, comma 1, lettera l), e 29, comma 1;
- g) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9;
- h) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
- i) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 24 del presente decreto;



- l) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
- m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, nell'articolo 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
- n) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
- o) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferiti agli articoli 24 e 25 del presente decreto; l'articolo 3, comma 6, citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;
- p) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 11, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;
- q) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;
- r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
- s) gli articoli 2, 11, 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 5 ai commi 3-ter, 4 e 4-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7, 13 e 9 del presente decreto;
- t) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;
- u) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
- z) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, comma 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;
- aa) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
- bb) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
- cc) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;
- dd) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.

Art. 48

(Abrogazioni)

Articolo 1, comma 3, lettera e), L. 30/2017



1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - b) l'articolo 23-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;
 - c) gli articoli 107, ad eccezione delle lettere e) e f), numero 3, del comma 1, e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
 - e) l'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-*ter*, 4-*ter*, 5 e 6, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 - f) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
 - g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 - h) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
 - i) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
 - l) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
 - m) l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1), e lettera e), e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
 - n) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - o) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Art. 49

(Clausola di invarianza finanziaria)

Articolo 1, comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 50

(Norme transitorie e finali)

Articolo 1, comma 3, lettera b), L. 30/2017

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
3. In attuazione del comma 3, tutte le attività, deliberazioni, atti e provvedimenti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i relativi effetti, continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente.



Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



Schema di decreto legislativo recante: “Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente decreto si provvede alla “ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni” in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 30/2017. Il provvedimento, in coerenza con il mandato legislativo, non si propone solo una finalità compilativa, volta a consolidare ciò che già oggi costituisce l’architrave dell’ordinamento in materia di sistema nazionale della protezione civile, ma contiene, nei diversi ambiti e secondo gli indirizzi specificati dai principi di delega, elementi di sviluppo e di evoluzione scaturiti dall’analisi degli interventi di protezione civile posti in essere a partire dal 1992, alla luce delle significative evoluzioni intervenute nel quadro costituzionale e legislativo, anche in altri settori di portata più generale (ad esempio: Codice degli Appalti, Codice del Terzo Settore, riordino delle Province, legge n. 56/2014).

Secondo quanto previsto dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dall’ottobre 2001 la protezione civile è materia a potestà legislativa concorrente e, in coerenza con tale inquadramento, il provvedimento si propone di fissare principi fondamentali e indirizzi che consentano un’armoniosa integrazione delle primarie responsabilità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali nella organizzazione delle rispettive capacità di risposta operativa, in particolare per le emergenze di rilievo locale e regionale, con la responsabilità e l’azione dello Stato, anche in vista o in occasione di eventi calamitosi di rilievo nazionale, promuovendo il consolidamento della visione unitaria delle attività di protezione civile nel rispetto delle peculiarità dei territori.

Il provvedimento si propone, in primo luogo, un obiettivo di semplificazione dell’ordinamento, sistematizzando, assicurandone la coerenza logica, le molte e articolate disposizioni che, nel corso degli anni, si sono stratificate, sia mediante integrazioni e modifiche apportate alla normativa-base di riferimento, (legge 24 febbraio 1992, n. 225), sia mediante l’adozione di norme aventi valenza specifica all’interno di provvedimenti diversi. A tal fine, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lettere f) e g), e comma 3, lettere b) ed e), della legge-delega, il provvedimento propone una sistematizzazione delle disposizioni che regolano l’attività del Servizio nazionale della protezione civile, disponendo, coerentemente, l’abrogazione delle norme oggetto di riordino, esplicitamente elencate all’art. 48. Come la legge n. 225 del 1992 non ha offerto una visione statica delle attività di protezione civile, bensì un contesto ordinamentale dinamico, nell’alveo del quale il sistema si è sviluppato ed è cresciuto nel corso degli anni, in parallelo con la diffusione –ancora insufficiente- di una matura cultura basata sulla consapevolezza dei rischi presenti nel Paese da parte dei cittadini, così il presente decreto non intende limitarsi ad offrire una visione, seppure aggiornata, del Servizio nazionale della protezione civile dopo 25 anni di evoluzione, ma si propone di creare le condizioni per agevolare il proseguimento di quella crescita, sia sul piano operativo, che su quello dell’azione istituzionale, che su quello, essenziale, del rafforzamento e radicamento della partecipazione, dei diritti e dei doveri dei cittadini di fronte ai rischi di protezione civile.

Rinviando all’analisi dei singoli articoli l’illustrazione delle modalità con le quali si è dato puntuale adempimento agli specifici principi di delega, si evidenziano, di seguito, i principali miglioramenti del quadro normativo che il provvedimento contiene, focalizzando l’attenzione sull’impatto che le nuove disposizioni si propongono di avere sull’operatività del Servizio Nazionale della protezione civile:

- rafforzamento della dimensione sistemica dell'azione di protezione civile, che viene immediatamente focalizzata come funzione esercitata collettivamente dall'intero Servizio Nazionale, valorizzando la dimensione policentrica già alla base della legge n. 225/1992 e ulteriormente consolidata dall'assetto costituzionale scaturito dalla riforma del 2001;
- separazione della funzione di indirizzo politico, propria dei livelli istituzionali, da quella di gestione operativa e amministrativa, articolata nelle diverse strutture territoriali e nazionali, con specifico inquadramento dei rispettivi limiti e ambiti di azione e di responsabilità;
- riallineamento delle competenze dei livelli territoriali con contestuale piena responsabilizzazione nell'esercizio delle attività di protezione civile, per le quali viene confermato il ciclo articolato in previsione, prevenzione, pianificazione, gestione e superamento delle emergenze;
- precisazione degli ambiti di intervento del Servizio nazionale circoscritti agli eventi aventi specifico rilievo ai fini di protezione civile e articolati sulla base dei parametri di intensità o estensione degli eventi e della modalità di organizzazione della risposta operativa;
- riordino delle disposizioni in tema di sistemi di allertamento, per assicurare il consolidamento e lo sviluppo delle reti di monitoraggio e sorveglianza e il miglioramento delle attività di comunicazione e informazione, nei riguardi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale e della popolazione;
- focalizzazione sull'azione di pianificazione in materia di protezione civile, che viene specificamente disciplinata anche ai fini delle modalità di verifica periodica e costante aggiornamento, in particolare per quanto concerne l'individuazione di ambiti ottimali, a livello territoriale, nei quali assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile, con l'impegno di assicurarne l'organizzazione e il funzionamento, garantendo la sostenibilità della filiera operativa a tutela della popolazione;
- potenziamento della capacità di preparazione e risposta alle emergenze di rilievo nazionale, mediante:
 - o la semplificazione e il consolidamento degli strumenti normativi esistenti per assicurare l'effettiva e tempestiva capacità di mobilitazione dell'intero Servizio nazionale, anche in caso di eventi per i quali i sistemi di allertamento consentano una previsione di natura probabilistica;
 - o la riorganizzazione delle attività propedeutiche alla deliberazione dello stato di emergenza nazionale, al fine di assicurare, unitamente alla più tempestiva attivazione del Servizio nazionale, un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche disponibili allo scopo, anche finanziarie, mediante un'azione congiunta da parte degli organismi nazionali e di quelli regionali;
 - o migliore articolazione degli ambiti di attività nei quali è consentito l'intervento mediante ordinanze di protezione civile;
 - o la sistematizzazione delle disposizioni che regolano l'impiego delle contabilità speciali, strumento gestionale mediante il quale viene assicurata l'efficace ed efficiente azione in occasione di emergenza;
 - o disciplina generale delle attività volte al superamento dello stato di emergenza, con il riordino dei meccanismi e degli strumenti attualmente esistenti, ma disseminati in provvedimenti diversi;
- riordino degli strumenti finanziari articolati nei tre fondi, già oggi esistenti, espressamente richiamati dal legislatore delegante: fondo nazionale della protezione civile, che viene precisamente finalizzato alle attività di previsione e prevenzione, strutturale –entro limiti precisi- e non strutturale di protezione civile; fondo per le emergenze nazionali; fondo regionale di protezione civile;
- rafforzamento degli strumenti di partecipazione e cittadinanza attiva, mediante un più incisivo coinvolgimento delle popolazioni in tutte le fasi di attività, a partire dalla pianificazione di protezione civile;

- riordino della disciplina in materia di partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile, in coerenza con le finalità del Codice del Terzo Settore e in virtù di apposita autorizzazione contenuta nel medesimo Codice;
- riordino e aggiornamento di una serie di disposizioni particolari in termini di operatività del Servizio nazionale e, specificamente, del Dipartimento della protezione civile operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, predisposto nel rispetto dei principi e dei criteri individuati nella legge di delegazione, è articolato in **7 Capi** e si prefigge lo scopo di garantire l'espletamento di un servizio pubblico permanente rivolto alla collettività.

Per ciascun articolo, dopo la rubrica, sono indicati gli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di rassetto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 30/2017.

Il Capo I, organizzato in **sei articoli**, che attuano i principi recati dalle lettere a), b), c), d), n) e o) del comma 1, e dalle lettere g) e i) del comma 2, dell'articolo 1 della legge di delegazione, relativi alle finalità, alle attività ed alla composizione del Servizio nazionale della protezione civile, si propone di consolidare i fondamenti del decreto, che muove nel solco impresso dal legislatore volto a confermare il lungimirante impianto organizzativo individuato dalla legge del 24 febbraio 1992 n. 225, costitutiva del Servizio nazionale, organizzazione ancora oggi attuale, che vede i cittadini, le istituzioni e i corpi e le strutture pubbliche e private ad ogni livello impegnati e coinvolti nel perseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell'integrità della vita dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, mediante un'azione di promozione complessiva della resilienza delle comunità e di incremento della sicurezza territoriale, in coerenza con le esigenze di costante aggiornamento derivanti dalle continue evoluzioni del tessuto sociale. Ed è nel rispetto di tale strutturazione che il presente decreto, mediante la riorganizzazione del plesso ordinamentale in materia di protezione civile, intende rifondare il Servizio nazionale, connotandolo, nel senso indicato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 327/2003 e n. 129/2006, quale Sistema policentrico improntato al rispetto dei principi di sussidiarietà di adeguatezza. Viene così in evidenza la decisione del legislatore di evidenziare come la funzione di protezione civile sia, effettivamente, svolta da un sistema articolato e non possa indentificarsi in una singola Amministrazione ipoteticamente in grado, autonomamente, di sopperire alla tutela di interessi tanto rilevanti e diffusi, costitutivi della stessa collettività nazionale. Si tratta di un approccio sistemico tipico delle materie a rilievo "trasversale", che, nel caso di specie, basa la sua capacità d'azione anche sul livello di diffusione della cultura di protezione civile e sulla consapevolezza della partecipazione responsabile al Servizio nazionale da parte di tutte le diverse tipologie di strutture e operatori, nonché dei cittadini.

In particolare l'**articolo 1**, richiama e precisa la dimensione sistemica, già propria del Servizio nazionale istituito nel 1992. In particolare, il **comma 1** connota il Servizio Nazionale di protezione civile e ne declina le finalità e l'ambito di operatività individuandolo quale "*Sistema che esercita la funzione di protezione civile volto alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.*" Un Sistema che opera al livello centrale, regionale e locale, ove i soggetti che lo compongono sono dotati di poteri conferiti per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico previste dal presente decreto. Tali poteri raggruppati in macro-aree omogenee costituiscono la funzione di protezione civile, nella quale sono rinvenibili tre categorie generali di funzionamento. In primo luogo viene in evidenza quella diretta a realizzare le finalità istituzionali volte all'espletamento della attività di protezione civile, in secondo quella volta ad assicurare il buon andamento dell'organizzazione di protezione civile nel suo complesso e la leale collaborazione tra i diversi livelli territoriali coinvolti nei compiti di raccordo e di organizzazione,

infine viene in rilievo quella ausiliaria di supporto rispetto alle attività operative e a quelle organizzative.

I commi che seguono recano, poi, disposizioni generali di tenore ordinamentale con l'intento di proseguire la sistematizzazione delle diverse attività, ribadendo, al **comma 2**, che è il Servizio Nazionale a concorrere al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile. In ossequio al dettato costituzionale, inoltre, il **comma 3** si incarica di richiamare l'ambito a potestà legislativa concorrente in cui si opera, evidenziando che le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi generali a cui le legislazioni regionali debbono riferirsi. Il **comma 4**, nell'introdurre la clausola di salvaguardia delle autonomie costituzionalmente tutelate, dispone l'uniformità di applicazione delle presenti disposizioni su tutto il territorio nazionale, da declinarsi nel rispetto delle prerogative delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nell'ambito della visione unitaria dell'intero 'ciclo' di attività affidato al Servizio nazionale della protezione civile, l'**articolo 2**, recependo le diciture della legislazione originaria, aggiornate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera b) della legge n. 30/2017 e dello specifico principio di delega contenuto nella lettera a) del comma 1, declina, semplificandole e sistematizzandole, le attività di protezione civile quali quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al relativo superamento. Relativamente alle attività di previsione, viene data peculiare evidenza alla dimensione dinamica in cui devono essere svolte, in coerenza con l'evoluzione degli scenari di rischio, con riferimento alle conoscenze disponibili. Allo scopo di sistematizzare le disposizioni in materia di prevenzione strutturale e non strutturale, specificamente limitate all'ambito di protezione civile, precedentemente contenute negli articoli 3, 3-bis e 5, comma 2, della legge n. 225/1992, oltre che in ulteriori norme incardinate in provvedimenti diversi, i commi 4 e 5 operano una sistematizzazione delle attività che ineriscono la prevenzione di natura non strutturale di protezione civile, che si sostanzia nell'insieme delle misure operative volte a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, e quella strutturale, sempre limitata agli ambiti di protezione civile, che consiste nelle azioni tese al medesimo fine sia sul piano della partecipazione alla definizione delle relative politiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera o) della legge n. 30/2017, sia all'esecuzione, in situazioni di emergenza, di interventi strutturali di mitigazione del rischio già programmati e finanziati, agevolandone l'attuazione in coerenza con la priorità e l'urgenza evidenziate dall'evento calamitoso. Ad ulteriore presidio del limite posto all'azione di natura strutturale in ambito di protezione civile, si vedano, oltre, gli specifici limiti fissati dall'art. 22, qui richiamato, inerente le azioni integrate di prevenzione non strutturale e strutturale per finalità di protezione civile la cui esecuzione è soggetta a due condizioni: la diretta connessione con misure non strutturali e l'espressa autorizzazione con legge, in coerenza con quanto già in essere in relazione, ad esempio, al tema della prevenzione strutturale del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha attivato uno specifico programma per la prevenzione del rischio sismico, finalizzato alla realizzazione di interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione, riferendoli agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e agli edifici e alle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, impattando, ostacolando, sull'attuazione delle misure di soccorso.

Le attività di gestione dell'emergenza e relativo superamento sono sistematizzate in armonia con l'evoluzione dei relativi concetti.

Gli articoli successivi, si incaricano di descrivere l'organizzazione del Servizio nazionale, descrivendone le varie forme di articolazione nonché le rispettive attribuzioni, volte a garantirne l'effettiva operatività, distinguendo, secondo i dettami del legislatore delegante, fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di azione amministrativa ed operativa ed evidenziandone le rispettive relazioni. La precisazione delle responsabilità, dei compiti e dei poteri, muove dall'esigenza di delimitare gli ambiti di intervento, agevolando il tempestivo svolgimento delle attività da parte delle strutture organizzative preposte, nel rispetto delle funzioni di indirizzo proprie dei livelli istituzionali.

In particolare l'**articolo 3**, nel rispetto del principio di separazione citato, individua il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano quali Autorità di protezione civile che secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono i garanti dell'unitarietà dell'ordinamento ciascuno in relazione ai rispettivi ambiti di governo e con riferimento, relativamente ai livelli territoriali, alle articolazioni organizzative ad esse afferenti. In attuazione alla specifica indicazione contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 30/2017, che in tal senso espressamente dispone, l'attività da riferire alle autorità di protezione civile, a qualsiasi livello e in qualsiasi scenario di evento, consiste, essenzialmente, nell'esercizio di una funzione di coordinamento di molteplici soggetti, interni o, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto con riferimento ai diversi livelli istituzionali, anche esterni al titolare dell'attività mediante l'espletamento di funzioni di indirizzo. Il **comma 2**, nel richiamare la vigente articolazione del Servizio nazionale in Componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti (per i quali si rinvia, rispettivamente, agli elementi illustrativi riferiti in seguito agli articoli 4 e 13), proseguendo nel processo di chiarificazione e sistematizzazione annunciato, anche al fine di garantire a ciascun soggetto una chiara visione del proprio inquadramento istituzionale, evidenzia la peculiare natura del servizio di protezione civile rispetto ad altri servizi svolti in ambito ordinario. Particolare rilievo, infine, è dato alla pianificazione di protezione civile, oggetto di specifica disciplina all'articolo 18, a cui è demandata l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale, allo scopo di definire gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, composti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile, fermo il ricorso all'attuazione del principio di sussidiarietà e di adeguatezza, nel momento in cui l'emergenza travalica i limiti di competenza dei diversi livelli di governo. La funzione di protezione civile al primo livello territoriale permane, quindi, imperniata sulla dimensione comunale, ma in considerazione della specificità delle esigenze sottese e della loro imprescindibilità a tutela dell'incolumità delle persone e delle comunità, ne viene consentita l'articolazione organizzativa in forma aggregata, migliorando l'indicazione in tal senso già vigente, allo scopo di migliorarne l'efficacia riferendola alle misure da assicurare, piuttosto che alla mera dimensione degli enti confluenti, da individuare con apposita direttiva presidenziale da adottarsi ai sensi dell'art. 15(cui si rinvia per la disamina generale dello strumento, già esistente).

Nell'**articolo 4** si dà avvio alla declinazione dell'organizzazione e delle attribuzioni dei vari livelli di governo, annoverando tra le componenti lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e gli enti locali, autorizzandole, per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, a stipulare convenzioni con le strutture operative o con altri soggetti pubblici.

L'**articolo 5**, precisa le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, già sancite dalla legislazione previgente, confermando in capo al medesimo la determinazione delle politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento, a livello centrale, di tutte le attività svolte dalle articolazioni del Servizio nazionale. La conferma dell'efficacia del citato impianto scaturisce dall'analisi dell'esperienza fin qui acquisita, soprattutto in occasione di emergenze connesse ad eventi calamitosi di rilevanza nazionale, che ha rafforzato la convinzione della imprescindibile

necessità di esercitare un "coordinamento forte", capace di assicurare una guida efficace e che sia concordemente riconosciuto da tutti i livelli operativi e di governo interessati, al fine di garantire l'indirizzo unitario ed articolato degli interventi affidati al Servizio nazionale che, conseguentemente, deve essere esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Vien poi ribadito il potere di ordinanza in materia di protezione civile, di cui al successivo art. 25, che il Presidente, salvo, diverse disposizioni eventualmente previste nella delibera della dichiarazione dello stato di emergenza, secondo la prassi invalsa dal 2012, esercita per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile. Per porre il Presidente del Consiglio in grado di espletare al meglio la propria funzione di direzione dell'efficiente svolgimento dell'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene il disposto del comma 2, che autorizza l'emanazione di specifiche direttive, successivamente illustrate all'art. 15, inerenti i diversi ambiti di intervento da rivolgere agli operatori del Servizio nazionale, nel rispetto delle peculiarità dei territori, da adottarsi previa intesa con gli Enti territoriali. La funzione di sindacato ispettivo sull'operato del Governo, propria del Parlamento, è poi garantita dal comma 3.

L'Articolo 6 declina le attribuzioni delle Autorità territoriali individuate nei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e nei Sindaci metropolitani, che la legge di delegazione affianca ai Sindaci già qualificati autorità di protezione civile dalla normativa previgente, nonché individua per ognuna specifici settori di responsabilità da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza.

Il Capo II, organizzato in 2 sezioni si occupa, nel rispetto dei principi individuati dalle lettere a), b), c), d), g) e o) del comma 1, e dalle lettere e) e g) del comma 2, e dal comma 4 della legge di delegazione, di articolare nel dettaglio l'organizzazione del Servizio nazionale, partendo dalla individuazione degli eventi di protezione civile ed in particolare dalla tipologia degli eventi emergenziali recata dalla sezione I.

L'articolo 7, riprendendo la ripartizione recata dall'articolo 2 della legge n. 225 del 92, si incarica di precisare meglio i tre ambiti ivi individuati, anzitutto tipicizzando gli eventi di protezione civile quali situazioni di carattere emergenziale, siano esse di rilievo locale, regionale o nazionale. Tale sistematizzazione mantiene, anzitutto, la definizione di evento tipico che rende attuale il *potere-dovere del Servizio, ai diversi livelli, di attivarsi applicando il noto modello di intervento "a geometria variabile"*, articolato sulla capacità di intervento dei diversi livelli di governo ovvero, sulla forma organizzativa previsto per fronteggiarlo. Esso si basa, peraltro, sulla considerazione che tutti gli eventi di protezione civile, in ragione del livello di impatto, hanno come elemento comune di riferimento la caratteristica calamitosa, a prescindere dall'intensità e dalla vastità dei territori interessati. L'emergenza, a prescindere dall'estensione e dall'intensità, coinvolge le popolazioni interessate causando disagi e danni, imponendo al sistema di mettere in atto interventi attuabili sia ad opera di singoli o, per lo più, di diversi enti e amministrazioni competenti, in via autonoma ovvero coordinata, con strumenti ordinari o da attuare con mezzi e poteri straordinari, che, in quanto tali, sempre comportano l'esercizio coordinato delle attività. La conferma della previsione della capacità di intervento straordinario dei livelli regionali, nei limiti delle rispettive attribuzioni, già incardinata dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo n. 112/1998, consolida la simmetria tra livello territoriale e nazionale che, in coerenza con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e con l'evoluzione delle strutture di protezione civile regionali e locali, consente di assicurare una gestione delle attività operative più immediata ed efficace, anche evitando, quando non strettamente necessario, il ricorso all'intervento del livello superiore nazionale.

La Sezione II entra nello specifico dell'organizzazione del Servizio nazionale a partire dal disposto dell'articolo 8 che richiama e sistematizza i compiti di rilievo nazionale affidati al Dipartimento

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri dalle disposizioni previgenti disseminate nelle norme oggetto di riordino. Il Dipartimento è individuato, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c) della legge n. 30/2017, quale struttura preposta all'esercizio dei compiti di rilievo nazionale in materia, anche con particolare riferimento al coordinamento dell'attività di risposta alle emergenze di rilievo nazionale all'interno del Paese e in occasione di interventi all'estero, posti in essere dai diversi livelli di governo territoriale e dalle strutture operative nazionali che dipendono funzionalmente dai diversi Dicasteri. La disposizione in argomento ripropone, in linea di continuità con il disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, letto in combinato disposto con le disposizioni recate dalla legge 225 del 1992, dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e dell'articolo 4 del decreto-legge 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 2005, n. 152, le attribuzioni del Dipartimento salvaguardando le prerogative di autonomia e di autogoverno degli Enti territoriali, per lo svolgimento delle rispettive funzioni operative. In connessione con l'esercizio delle funzioni di coordinamento, allo scopo di sistematizzare le esperienze in una logica di crescita e auto-miglioramento del sistema, si prevede l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile, di cui non è prevista l'istituzione quale struttura organizzativa (anche in quanto l'articolazione delle strutture dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri è regolata con disposizioni specifiche), bensì come funzione di raccolta e sistematizzazione delle informazioni di interesse. In particolare nell'ambito dell'individuazione dei compiti di rilievo nazionale che il Dipartimento svolge e nel rispetto delle disposizioni introdotte nell'ordinamento di settore nel 2001, nel 2005 e, più recentemente, con l'art. 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono ricompresi e sistematizzati i riferimenti alla partecipazione del Servizio nazionale alle attività di protezione civile nel quadro delle specifiche disposizioni dell'unione europea, anche ai fini dell'eventuale partecipazione agli interventi in occasione di emergenze all'estero o, viceversa, di richiesta di assistenza alla Unione europea. Al comma 2, infine, è declinato il principio di delega contenuto nella lettera o) dell'art. 1, comma 1, della legge n. 30/2017, prevedendo la partecipazione del Dipartimento all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione, mediante una rappresentanza nelle commissioni e nei comitati od organismi competenti di rilevanza nazionale, deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività. E', inoltre, sancita la facoltà di esprimere pareri sugli atti prodotti in materia dalle Amministrazioni preposte, ove previsto dalle rispettive disposizioni, o su richiesta delle medesime.

L'articolo 9 richiama, in continuità con quanto sancito dalla normativa previgente, le funzioni che il Prefetto, in occasione di tutte le emergenze di protezione civile che richiedono comunque l'attivazione di interventi in forma coordinata, o nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia stato preannunciato, è chiamato a svolgere, in qualità di autorità territoriale di protezione civile di natura amministrativa, nell'ambito della propria competenza territoriale e fatte salve eventuali diverse disposizioni che, in occasione di emergenze di rilievo nazionale, possono essere adottate con i provvedimenti di cui all'art. 25. Il disposto del presente articolo sistematizza le attribuzioni previgenti, comprese quelle da ultimo recate dal decreto-legge n.59 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.100/2012 che ha riportato in capo al Prefetto, la direzione unitaria a livello provinciale, da assumere nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della regione e in coordinamento con la struttura regionale di protezione civile, dei servizi in emergenza messi in atto dai comuni interessati sulla base del relativo piano di protezione civile.

L'articolo 10, pone in evidenza le funzioni che il Corpo nazionale dei Vigli del Fuoco espleta in qualità di componente fondamentale del Servizio nazionale, in occasione di eventi calamitosi, assicurando gli interventi di soccorso tecnico indifferibili ed urgenti e assumendone la direzione

mediante il coordinamento tecnico-operativo e, nel rispetto del disposto della delega espressamente previsto dalla lettera c), ultimo periodo, dell'art. 1, comma 1, il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte. L'articolo, ribadendo, altresì, che il Corpo nazionale opera anche in qualità di struttura operativa nazionale del Servizio, prevede che nella direttiva presidenziale in materia di attività di pianificazione di protezione civile vengano individuati contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento delle funzioni istituzionali del Corpo.

L'articolo 11 riguarda le funzioni attribuite alle Regioni e alle Province autonome che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile, disciplinando l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei territori di propria competenza. L'articolo, oltre a riprendere, aggiornandolo al mutato contesto costituzionale, l'impostazione impressa dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, realizza una puntuale sistematizzazione della sfera di competenza regionale, ove sono richiamati anche indicazioni per l'adozione e l'attuazione del piano regionale di protezione civile, introdotto con disposizione legislativa specifica nel 2012 che prevede anche l'eventuale costituzione di un fondo iscritto nel proprio bilancio finalizzato all'attuazione degli interventi attivati nelle prime fasi dell'emergenza. Poiché al livello di governo regionale pertengono una ampia varietà di strutture e funzioni rilevanti in tema di protezione civile, nell'intento di declinarle, richiamando anche le facoltà che la recente normativa inerente la riforma degli enti territoriali di area vasta attribuisce loro, e nel rispetto del richiamo al concetto di effettività nello svolgimento delle funzioni che il Servizio nazionale deve garantire, l'articolo procede ad una rassegna completa delle funzioni già previste dalla previgente normativa, sistematizzandole in ragione delle diverse finalità ed ambiti, offrendo un quadro complessivo e coerente del ruolo essenziale svolto, oggi, dalle Regioni nell'ambito del Servizio nazionale. In particolare l'azione regionale si esplica, sotto l'egida della funzione legislativa esercitata, sia in ambiti di natura dispositiva per la definizione di indirizzi e modalità di articolazione ed esercizio di funzioni specifiche, sia in ambiti di carattere operativo, ai quali le Regioni fanno fronte mediante le strutture ad esse afferenti. Particolare rilevanza assume la dimensione sistemica dell'intervento regionale a concorso di altri territori in stato di bisogno in occasione di emergenze di rilievo nazionale. Viene, altresì, confermata la speculare previsione di strumenti normativi, nei limiti delle competenze attribuite, per fronteggiare le situazioni di emergenza di rilievo regionale, già previsti dalle disposizioni previgenti. Alle Regioni, inoltre, è rimessa la regolazione dell'esercizio delle proprie funzioni a livello territoriale provinciale, in coerenza con il recente riordino della disciplina inerente gli enti di area vasta, operata con la legge 7 aprile 2014, n.56. Nel prevedere, infine, un espresso ruolo regionale nella promozione della individuazione degli ambiti ottimali di esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale comunale, si conferma, in coerenza con l'ordinamento vigente, che la disciplina di dettaglio delle diverse attività è rinviata all'emanazione di provvedimenti regionali, per i quali devono, comunque, essere assicurati l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri. Direttive che, come previsto, scontano sempre l'intesa in seno alla Conferenza Unificata.

L'articolo 12 riguarda le funzioni attribuite ai Comuni e, in coerenza con il disposto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e le successive integrazioni, e in linea di continuità con le disposizioni in materia di protezione civile attualmente in vigore, lette in combinato disposto, le enuncia prevedendo forme organizzative, rimesse alla pianificazione di protezione civile da elaborare nel quadro delle apposite direttive da adottarsi ai sensi dell'art. 15, utili, a fronte delle criticità rilevate nei livelli territoriali costituiti da comuni di piccole dimensioni e limitate capacità operative, per superare l'impostazione concettualmente indifferenziata dei sistemi locali, anche con riferimento alle diverse realtà territoriali. La disposizione in argomento, prevede il ricorso a un meccanismo operativo che, considerando le oggettive differenze strutturali e organizzative degli enti in questione partendo dall'assunto che la protezione civile è una funzione

fondamentale dei Comuni, intende supportarli impostando le disposizioni di interesse nel rispetto delle loro intrinseche differenze e delle specifiche, peculiari caratteristiche territoriali, sociali e amministrative. In tal senso, in linea con l'orientamento ribadito dal legislatore anche nelle recenti riforme degli enti territoriali, si prevede la possibilità, per migliorare l'efficienza dalle risposte del Sistema locale, di ricorrere all'esercizio delle funzioni in forma aggregata, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 112, della legge n. 56/2014, nel quadro degli indirizzi previsti dalla citata direttiva a ciò riferita.

L'intento che il presente articolo si pone è quello di superare la criticità costituita dal grande numero di Comuni che, in ragione delle rispettive caratteristiche socio-territoriali e amministrative, incontrano obiettive difficoltà ad assicurare l'effettivo esercizio della funzione di protezione civile, mediante la gestione dei connessi servizi ai cittadini: a tal fine si prevede che, nell'ambito della pianificazione di protezione civile, vengano individuati ambiti ottimali nei quali consentire l'effettivo svolgimento delle attività essenziali, operando in forma aggregata. Viene in evidenza la centralità del piano di protezione civile, da incardinare sul livello comunale, ma organizzato in relazione all'ambito ottimale di cui sopra, quale pilastro fondamentale dell'azione dei sistemi locali di protezione civile. E poiché tale strumento può costituire una valida risorsa solo se reso noto alla popolazione e costantemente sottoposto a rigorosi aggiornamenti e a costanti verifiche di idoneità a mezzo di periodiche esercitazioni, la disposizione prevede modalità di elaborazione e adozione del piano che valorizzino i percorsi partecipativi da parte della popolazione. Nel piano di protezione civile, su cui si uniforma l'intera organizzazione delle relative attività, nel rispetto degli indirizzi regionali, sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c). Il supporto necessario per porre i comuni in condizioni adeguate è fornito loro dalle regioni nel rispetto del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 11.

Particolare rilievo assume il comma 5 ove sono dettagliatamente indicate le ulteriori attribuzioni del Sindaco, precisandone le modalità di esercizio, ove previsto, sulla base delle valutazioni dei competenti organi tecnici, mentre il comma 7 si preoccupa di tracciare un percorso codificato da intraprendere in caso che l'evento calamitoso assuma proporzioni che rendono insufficienti i mezzi e le risorse di contrasto di cui il Comune è dotato, consentendo l'armonica integrazione dei livelli superiori, di competenza del Prefetto e della Regione. Infine il comma 8 fa salve le disposizioni specifiche in materia di protezione civile riferite a Roma capitale.

Le strutture operative del Servizio nazionale sono individuate dall'articolo 13. Apre la dettagliata elencazione il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualificato anche quale componente fondamentale del Sistema, a cui la legge di delegazione espressamente riconosce, anche che, *"nell'imminenza dell'evento calamitoso, assume la responsabilità del servizio tecnico urgente, anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operativi per assicurarne il concorso solidale"*.

Va evidenziato che, in continuità con la ripartizione delle competenze recate dalla disciplina originaria, le strutture operative propriamente dette, non concorrono a determinare le funzioni di protezione civile, bensì svolgono compiti esecutivi di attuazione delle attività disposte dalle componenti e dalle concorrenti del Servizio nazionale. L'elemento di novità che l'articolo in trattazione introduce consiste in una precisazione in merito alle articolazioni proprie delle strutture operative che svolgono le funzioni di istituto al livello centrale e quelle che operano nell'ambito delle rispettive articolazioni territoriali. Son poi introdotti richiami alle strutture concorrenti che completano il Servizio nazionale. In ossequio al disposto del legislatore delegante contenuto nella lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 30/2017, nell'elenco delle strutture operative nazionali sono integrate due reti consolidate nel corso del tempo: il Sistema nazionale per la

protezione dell'ambiente, di cui alla legge n. 132 del 28 giugno 2016 e la rete delle strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici di rilievo nazionale. Il comma 3 prevede che, in ragione della potestà legislativa concorrente loro propria, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano individuare strutture operative di livello regionale nei limiti delle competenze loro attribuite, operanti in ambiti diversi da quelli di competenza delle strutture di cui al comma 1. Il comma 5, infine, sulla base della specificità dell'organizzazione delle Forze armate, la cui articolazione territoriale non è finalizzata all'esercizio di funzioni in tali ambiti, rinvia, in conformità alle specifiche disposizioni in materia di protezione contenute nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento, di concerto con il Ministro della difesa, la specifica disciplina del concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile.

La Sezione III si occupa degli strumenti di coordinamento e integrazione volti a promuovere l'esercizio coordinato della funzione di protezione civile tra i diversi livelli di governo del Sistema, costituiti dal Comitato operativo nazionale della protezione civile e dalle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri relative allo specifico settore.

L'articolo 14 reca disposizioni in merito al Comitato operativo che, su convocazione del Capo del Dipartimento, assicura il coordinamento degli interventi delle Componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale e opera in occasione delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza. A conferma dell'attuale configurazione dell'organismo operativo, scaturita dagli ultimi interventi normativi che qui sono richiamati e ripresi, la collocazione dello stesso, la relativa composizione e l'individuazione delle modalità di funzionamento e di nomina dei rappresentanti designati dalle componenti e delle strutture operative è rimessa ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Data la rilevanza e la pertinenza del ruolo svolto dal Comitato in costanza di emergenze di protezione civile, l'attuale disciplina prevede il possibile coinvolgimento anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale nella condivisione delle strategie operative da individuarsi nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero. La partecipazione del Comitato è assicurata nell'ambito dello svolgimento delle competenze istituzionali dei soggetti componenti. La particolare efficacia del Comitato, che costituisce uno strumento, consolidato nel tempo, unico nel suo genere nel panorama europeo, è valorizzata dalla sua composizione aderente all'effettività delle azioni da porre in essere, arricchita anche delle rappresentanze delle organizzazioni private, anche di volontariato, che concorrono alle funzioni di protezione civile, ad esempio in tema di gestione dei servizi essenziali.

Tenuto conto che il presente decreto, in ottemperanza del disposto Costituzionale, detta i principi fondamentali in materia di protezione civile, nell'ambito dei quali viene esercitata la potestà legislativa delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di protezione civile, al fine di assicurarne l'indirizzo unitario nel rispetto delle peculiarità dei territori, **l'articolo 15** prevede il ricorso a specifiche direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, quale idoneo strumento di indirizzo e regolazione tecnica, per veicolare gli indirizzi del Presidente del Consiglio nei diversi ambiti di competenza del Servizio nazionale della protezione civile, rivolti a componenti, concorrenti e strutture operative nazionali e territoriali. Tali direttive, introdotte con disposizione del 2001, in coerenza con l'intervenuta modifica dell'assetto costituzionale, sono sempre adottate previa intesa da sancire, in sede di Conferenza Unificata o, in ragione dell'ambito di intervento trattato, di Conferenza Stato-Regioni. In tal modo è pienamente valorizzata la dimensione sistemica delle disposizioni in esse contenute e sono pienamente salvaguardate le prerogative delle Regioni e degli enti locali, per quanto di rispettiva competenza. Allo stato sono in

vigore direttive, tra l'altro, in materia di procedure per la deliberazione dello stato di emergenza, per la gestione dei sistemi di allertamento, per la pianificazione di emergenza e per l'unitario concorso del volontariato organizzato alle attività di protezione civile. Esse consentono, nel quadro vigente, il mantenimento della visione unitaria d'insieme necessaria per l'efficace svolgimento della funzione di protezione civile sull'intero territorio nazionale. In considerazione della positiva esperienza conseguita, e della necessità che, nell'ambito della direttive di livello strategico organizzativo, possano, successivamente, essere impartite agli operatori indicazioni meramente operative, in quanto tali soggette a costanti modifiche, il comma 3 prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile, possa intervenire, se espressamente previsto nelle citate direttive, con proprie indicazioni operative per l'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute, previa consultazione delle Componenti e delle strutture operative nazionali interessate. Onde scongiurare la soluzione di continuità nelle attività disciplinate dalle varie direttive conseguente alla emanazione del presente decreto legislativo l'articolo ricorre all'introduzione di una clausola di salvaguardia che fa salvi gli effetti delle direttive vigenti, fino all'eventuale adozione di nuove direttive in materia.

Il Capo III relativo alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, nel rispetto dei criteri introdotti dalle lettere a), b), c), d), e), f), i), m) e o) del comma 1 e dalle lettere a), c), d) e h) del comma 2, dell'articolo 1 della legge di delegazione, si compone di 7 articoli.

L'articolo 16, secondo l'espressa prescrizione imposta dalla legge delega, reca l'individuazione delle tipologie dei rischi il cui contrasto e mitigazione è affidato all'azione ed alla responsabilità diretta del Servizio nazionale, oltre che l'identificazione di altre tipologie di rischio in cui potrebbe esplicarsi l'azione del Sistema, comunque nel rispetto delle competenze e delle responsabilità che le relative discipline di settore esistenti assegnano e che sono integralmente fatte salve. Le norme di cui al comma 3, su espressa indicazione delle legge di delegazione, escludono esplicitamente dall'ambito di intervento del Sistema gli interventi e le opere per eventi programmati e programmabili. In tali contesti, in connessione con particolari profili di *safety*, il sistema si limiterà a fornire supporto ai soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore, esclusivamente circoscritto ad attività volte all'assistenza alla popolazione, mediante misure di natura esclusivamente organizzativa.

Nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi svolgono un ruolo rilevante i sistemi di allertamento trattati all'articolo 17, che rientra nel contesto delle disposizioni che focalizzano alcune delle attività di maggior rilievo strategico per il Servizio nazionale. La disposizione infatti conferma l'impostazione di un procedimento di allertamento articolato a livello statale e regionale e costituito a partire da quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, espressamente richiamata dall'art. 3-bis della legge n. 225/1992. La disposizione, nell'inquadrare l'attività di allertamento quale attività di prevenzione non strutturale di protezione civile, sistematizza le modalità di partecipazione delle diverse articolazioni ai sistemi di allertamento per i diversi rischi, differenziandole in ragione delle rispettive peculiarità.

Per le ragioni di coerenza già più volte richiamate, le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono poi rinviate all'emanazione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri. Infine, dato per assodato che il Servizio nazionale non possa esimersi dal garantire la continuativa prosecuzione dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento, il comma 4 richiama e conferma le disposizioni vigenti in materia di disciplina d'uso delle frequenze utilizzate per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Al riguardo è confermato il rinvio ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e il

Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle frequenze e la regolazione delle modalità per la loro concessione alle Regioni in uso gratuito, in quanto inerenti le funzioni ad esse attribuite e originariamente assolve dal soppresso Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, precisandone la decorrenza dalla data di trasferimento della funzione. Al fine poi di dare attuazione all'espressa indicazione recata dalla legge delega, sono previsti infine tempi contingentati per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento.

La definizione dei livelli di criticità previsti nell'ambito dell'allertamento innesca l'avvio delle diverse fasi operative dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali, la cui disciplina generale di inquadramento, già precedentemente richiamata in altre disposizioni è oggetto dell'articolo 18. Le disposizioni ivi recate individuano le finalità della pianificazione di protezione civile, e nel contempo ne confermano la qualificazione, operata dal legislatore nel 2012, nell'ambito delle attività di prevenzione non strutturale, *“basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari”*.

Costituiscono un elemento di novità le indicazioni in merito alla partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, le cui forme e modalità sono demandate all'adozione di una apposita direttiva del presidente del Consiglio dei ministri, in coerenza con il principio contenuto nell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge n. 30/2017. Il presente decreto, in materia di informazione alla popolazione, salvaguardando le attribuzioni del Sindaco di cui all'articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265, si propone di conferire al cittadino un ruolo da protagonista, favorendo il consolidamento della consapevolezza dei rischi esistenti nei territori e la conoscenza degli strumenti di pianificazione di protezione civile, ai fini dell'adozione responsabile delle necessarie misure di autoprotezione. Il comma 3 infine riprende disposizioni già recate dalla normativa in vigore, per altro non sempre attuate, definendo ancora una volta che *i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, debbano essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti*. Per le superiori considerazioni sopra argomentate e secondo quanto disposto per altri ambiti d'intervento, vengono poi affidate a specifiche direttive del Presidente del Consiglio dei ministri le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, anche al fine di favorire un'organizzazione a livello territoriale quanto più possibile aderente alle specificità locali e alle connesse esigenze.

E' poi evidenziato, all'articolo 19, l'essenziale apporto della comunità scientifica e la relativa partecipazione alle attività di previsione e prevenzione di protezione civile, nel quadro del Servizio nazionale. In particolare la disposizione evidenzia come tale concorso si configura nell'integrazione nelle attività individuate all'art. 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca che abbiano raggiunto un adeguato livello di maturità e consenso secondo le prassi in uso. La disposizione elenca, inoltre, le tipologie di attività che possono essere di interesse del Servizio nazionale, con riferimento all'intero ciclo del rischio. L'integrazione di tali attività e prodotti avviene secondo le disposizioni e mediante il ricorso agli strumenti amministrativi ordinariamente vigenti.

L'articolo 20 concerne la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, che, in continuità con la precedente normativa, costituisce l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile in relazione alle tipologie di rischio richiamate dall'articolo 16. La disposizione prevede che i componenti della Commissione non percepiscano alcun compenso. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono rinviate

all'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 21, recependo e sistematizzando il disposto dell'articolo 3-bis della legge n. 225/1992, prevede che, nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi, possano essere individuati, quali Centri di competenza, enti, istituti e strutture di ricerca esistenti che, specificamente, rendono disponibili e forniscono prodotti che possono essere fattivamente integrati nelle attività di protezione civile. Il comma 2 precisa che tale qualifica può essere riconosciuta ad articolazioni esistenti delle pubbliche amministrazioni non afferenti al campo della ricerca, ma che svolgono analoghe funzioni di interesse per il Servizio nazionale. L'individuazione dei Centri di competenza è rimessa, in continuità con quanto oggi in essere, ad un decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi nel rispetto dei principi individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento può stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza, nel rispetto dell'ordinaria normativa vigente. E', infine, previsto che il Dipartimento della protezione civile promuova forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi individuati dall'art. 15, oltre che con organismi unionali e internazionali, allo scopo di assicurare la massima integrazione delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni della ricerca nelle attività del Servizio nazionale, e di perseguire la più efficace azione di tutela dei beni comuni dai rischi derivanti da eventi calamitosi.

L'articolo 22 delimita l'ambito delle azioni di prevenzione strutturale di protezione civile che possono essere attuate dal Servizio nazionale, precisando che esse possono essere poste in essere unicamente in connessione con le azioni di prevenzione non strutturale di cui all'articolo 2, comma 4 (quali, ad esempio, gli studi di vulnerabilità). In particolare si prevede che tali azioni possano riguardare solo le strutture e le infrastrutture di proprietà pubblica e che possano essere realizzate unicamente nell'ambito di appositi piani, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, e ove ciò venga espressamente previsto in apposite norme di legge, in analogia a quanto oggi in essere in relazione alla riduzione del rischio sismico ai sensi del citato art. 11 del decreto-legge n. 39/2009. La disposizione prevede che, in tale ambito, siano espressamente fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. L'individuazione di opportune forme di coordinamento delle attività di previsione e di prevenzione di protezione civile è rimessa ad una apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Capo IV, dando attuazione ai principi di cui alle lettere a), c), d), g) e m) del comma 1 e delle lettere e) e i) del comma 2 della legge di delegazione, si occupa della gestione delle emergenze di rilievo nazionale e introduce elementi innovativi di riorganizzazione del relativo plesso normativo, prevedendo **all'articolo 23** lo stato di mobilitazione del servizio nazionale. Tale istituto normativo aggiorna, sulla base delle esperienze acquisite dal Servizio nella gestione delle diverse emergenze connesse con gli eventi calamitosi che annualmente interessano il territorio nazionale, la disciplina introdotta, in materia di compromissione dell'integrità della vita, in occasione dell'evento sismico che colpì il Comune di San. Giuliano di Puglia, dall'art. 3 del decreto-legge n. 245/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2002. Allo scopo di assicurare la tempestiva attivazione del Servizio nazionale, anche, ove possibile, sulla base dei sistemi di allertamento, onde concorrere a contenere l'impatto degli eventi attesi o in atto, contribuendo, in tal modo, a limitare, conseguentemente, il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza, l'istituto è stato riconfigurato mantenendo la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, volto ad attivare prontamente il Servizio nazionale in presenza dei necessari requisiti. Le richiamate finalità innovative che le disposizioni relative allo stato di mobilitazione si prefiggono, sono corroborate dalla previsione che, anche qualora l'evento non si manifesti con un impatto, in termini di danno, tale da giustificare il ricorso alla deliberazione dello stato di emergenza, si possa

provvedere, con apposito decreto del Capo del Dipartimento, a valle di un'accurata azione ricognitiva e di rendicontazione, al riconoscimento di un contributo per il concorso alla copertura degli oneri straordinari sostenuti per la mobilitazione delle strutture di soccorso, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali. La disposizione pone una condizione imprescindibile costituita dalla attestazione del completo dispiegamento delle risorse territoriali da parte della regione interessata che richiede l'intervento del Servizio nazionale. Le procedure di ricognizione e rendicontazione degli oneri straordinari sostenuti sono rimesse ad una apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15.

Nell'ambito della rivista impostazione, l'articolo 24 reca disposizioni in merito alla deliberazione dello stato di emergenza, introducendo alcune innovazioni volte a favorire la più tempestiva attivazione del Servizio nazionale, in presenza dei necessari requisiti, consentendo, nel contempo, una più approfondita azione di valutazione dell'impatto dei danni effettivamente prodotti dall'evento. A tal fine la norma interviene articolando l'istituto normativo in argomento in due fasi, temporalmente successive, e rafforzando il presidio sull'azione di ricognizione del danno che viene posta in essere congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione interessata. Per giungere alla contrazione dei tempi che oggi intercorrono tra il manifestarsi dell'evento e la sua valutazione in termini di rilevanza nazionale, si prevede un procedimento in due tempi conseguenti e successivi: una valutazione speditiva svolta sulle caratteristiche dell'evento calamitoso dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal territorio che, in caso di esito positivo, consente di procedere con la tempestività necessaria per assicurare l'immediatezza di intervento prevista dall'art. 7, comma 1 lettera c), alla deliberazione dello stato d'emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono individuate prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti da attuare. Successivamente, a seguito di una approfondita ricognizione sull'effettivo impatto dell'evento, effettuata in tempi congrui congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione interessata, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con altra deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività dettagliate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25, oltre che per l'avvio degli interventi più urgenti individuati dalla successiva lettera d), autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali. La norma inoltre richiama le previgenti disposizioni in caso le risorse poste a disposizione risultino insufficienti. Sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione delle diverse emergenze, inoltre, la disposizione estende l'arco di tempo di vigenza dello stato di emergenza, fissato in un anno prorogabile per non più di dodici mesi, atteso che, dal momento della definizione del termine temporale per la relativa durata (più volte rideterminato e fissato in sei mesi più sei dalla previgente normativa), avvenuto nel maggio del 2012, in tutti i casi -tranne uno- la dichiarazione ha fruito della prevista proroga e che, in occasione dell'emergenza verificatasi in conseguenza degli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, tale durata è stata ridefinita in diciotto mesi prorogabili di ulteriori sei. La nuova dimensione temporale, salvaguardando l'imprescindibile esigenza di determinare la possibile durata massima dello stato di emergenza, risulta maggiormente coerente con l'effettiva dinamica delle attività di assistenza, soccorso e superamento dell'emergenza. Viene, altresì, confermato che la deliberazione dello stato di emergenza non è soggetta al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge n. 20/1994, in ragione delle connesse esigenze di tempestività e immediatezza di intervento.

Al comma 6, viene ribadito in continuità con la previgente normativa (art. 1, comma 422, della legge n. 147/2013) che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate in materia di grandi eventi, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7,

limitatamente alle situazioni in cui i predetti soggetti siano rappresentanti delle citate amministrazioni ordinariamente competenti ovvero siano stati, da queste, designati. La disposizione, che attua specificamente quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, lettera m) della legge n. 30/2017, ricalca la norma previgente, già oggetto di favorevole vaglio di costituzionalità con la Sentenza n. 8/2016. Il comma 7 rinvia ad apposita direttiva la disciplina delle procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e dei relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto già oggi in essere (da ultimo la direttiva P.C.M. del 26 ottobre 2012). Il comma 8 prevede una disciplina specifica per quanto concerne le deliberazioni riferite agli episodi di inquinamento marino costiero, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini. Il comma 9, infine, indirizza l'azione regolatoria regionale, ai fini dell'implementazione di strumentazioni con analoghe finalità, nell'ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Al fine di affrontare l'impegno di procedere ad una sistematizzazione delle disposizioni inerenti le ordinanze di protezione civile, si è reso necessario procedere, preliminarmente, all'individuazione delle principali criticità che le varie disposizioni in materia introdotte nel corso del tempo, non sempre tra loro congruenti, hanno evidenziato nel tempo. Perciò, data la complessità dell'argomento trattato e nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni recate dalla legge di delegazione, si è deciso di frazionare il tema delle ordinanze in due articoli e di trattare gli aspetti ordinamentali nell'**articolo 25**, rinviando al successivo articolo 26 la disciplina delle procedure contabili utilizzabili per la gestione delle emergenze. L'art. 25 richiama e aggiorna la disciplina per la predisposizione e l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, strumento già presente nell'ordinamento e volto a regolare l'attuazione degli interventi da effettuare a seguito di situazioni di emergenza di rilievo nazionale. In coerenza con i più recenti interventi integrativi e modificativi della legislazione originaria del 1992, l'emanazione delle ordinanze di protezione civile è regolata nell'ambito dell'art. 5, afferente le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel mantenere tale responsabilità in capo al titolare delle politiche di protezione civile, la disposizione conferma l'individuazione nella figura del Capo del Dipartimento del centro di responsabilità per l'adozione delle misure straordinarie, salvo non venga diversamente disposto nella delibera della dichiarazione dello stato di emergenza. Il comma 1 definisce lo strumento e le relative facoltà, direttamente connesse con l'esercizio delle attività volte alla gestione e al superamento dell'emergenza. Il comma 2, in continuità con le disposizioni previgenti, delimita e articola l'ambito di intervento dei suddetti provvedimenti, specificando meglio le voci previgenti, anche sulla base di quanto riscontrato nell'esperienza operativa concreta, nel quadro degli indirizzi impartiti in merito dai principi di delega. A conferma di quanto già in essere, si prevede che, in considerazione dei tempi di intervento che l'emergenza richiede, le ordinanze diventino immediatamente efficaci nell'arco dei 30 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, mentre si prevede che, decorso tale termine, le ordinanze di protezione civile debbano scontare il preliminare concerto del Ministero dell'economia e delle finanze che si esprime in merito ai profili finanziari. La disposizione interviene confermando la previgente normativa che stabilisce che le ordinanze non sono soggette al controllo preventivo della Corte dei conti, mentre i provvedimenti adottati in loro attuazione restano soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente e contiene, inoltre, disposizioni inerenti le modalità di pubblicazione e di diffusione dei provvedimenti in argomento. Si conferma che al Capo del Dipartimento è affidato il coordinamento della gestione delle emergenze mediante l'avvalimento delle componenti e delle strutture del Servizio nazionale, che provvedono all'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze e che è comunque possibile fare ricorso, come in passato, alla nomina di Commissari delegati che sono autorizzati, dal presente decreto, a curare la prosecuzione delle attività fino alla chiusura delle contabilità speciali loro

intestate, operando però in regime ordinario. Concludono l'articolo disposizioni inerenti la tutela giurisdizionale, conformi al Codice del processo amministrativo, e viene confermata la vigente previsione di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile, la cui disciplina è rimessa ad apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un riferimento alla potestà legislativa delle regioni e della province autonome che permette loro di definire provvedimenti in ambito regionale con finalità analoghe a quelle autorizzate dal presente decreto, in analogia a quanto già stabilito con riferimento agli altri strumenti volti alla gestione delle emergenze, è, infine, contenuto nell'ultimo comma.

Il successivo **articolo 26** si premura di ribadire la disciplina già individuata per le ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario, rimettendola ad apposita ordinanza da emanarsi almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, con la quale venga regolato il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati, sancendo, in continuità con il regime previgente, che possono essere autorizzate, per la durata massima di sei mesi, e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili. In relazione alla previsione di disposizioni di diritto positivo volte alla definizione di specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale per consentirne l'immediata effettività, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 30/2017, si evidenzia che la tematica è già stata oggetto di trattazione nell'ambito del Codice dei contratti pubblici, adottato con il decreto legislativo n. 50/2016, e nel successivo provvedimento correttivo, e che, in questa sede, non si ravvisa l'esigenza di introdurre, in proposito, ulteriori specifiche disposizioni.

L'**articolo 27**, in attuazione delle indicazioni recate dalla legge delega, sistematizza le disposizioni inerenti le procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilità speciali e i relativi obblighi di rendicontazione, richiamando e sistematizzando, oltre alle modalità di trasferimento delle risorse statali, ulteriori disposizioni che autorizzano il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziato a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, nonché le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, a condizione che l'afflusso sulle citate contabilità sia tracciato mediante la necessaria previsione in apposita norma di ordinanza. Il comma 6, in particolare, in conformità al nuovo meccanismo del 'pareggio di bilancio', subentrato al previgente meccanismo denominato 'patto di stabilità interno', disciplina le modalità per assicurare, come stabilito nella previgente normativa, la non incidenza delle risorse trasferite nei bilanci ordinari alla chiusura delle contabilità speciali, in relazione agli ordinari vincoli finanziari.

L'**articolo 28** conclude il ciclo delle attività di protezione civile, recando la disciplina per la rimozione degli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni, ispirate alle disposizioni recentemente emanate in attuazione di quanto previsto dall'attuale lettera e) dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, oggi riprodotta nella lettera f) dell'art. 25, comma 2 del presente decreto. Al fine di avviare le prime misure per fare fronte ai danni occorsi, individuati sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile, si prevede che si provveda alla definizione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, mediante l'adozione di specifiche delibere del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei criteri che la norma individua. In particolare si evidenzia l'indicazione di rispettare termini e misure omogenee

sull'intero territorio nazionale, di determinare i massimali sulla base della tipologia degli eventi calamitosi occorsi, commisurati alla loro intensità ed estensione, il richiamo della disposizione, già vigente, contenuta nell'art. 23-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998, che consente di non penalizzare i beneficiari di contributi che si fossero precedentemente assicurati, a tutela del risparmio che tale attivazione autonoma comporta per le finanze pubbliche, nonché infine, l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure contributive eventualmente attivate. La disciplina delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria è rimessa all'adozione di successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nell'ambito di intervento che il presente decreto riserva al Servizio nazionale, in continuità con la normativa previgente e in ossequio alle indicazioni recate dalla legge delega, figura l'ambito internazionale mediante la partecipazione al meccanismo unionale di protezione civile, espressamente richiamato dall'articolo 29. Le disposizioni in argomento, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, richiamano la normativa previgente nel rinviare alla disciplina della deliberazione dello stato di emergenza (che, nel caso di specie, assume la denominazione di 'deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero') e delle ordinanze di protezione civile di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 25 del decreto. I commi 2, 3 e 4 recano, in particolare, disposizioni inerenti la partecipazione del Servizio nazionale alla 'Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)' nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui alla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2013, richiamando le recenti disposizioni introdotte dall'art. 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115, che qui vengono espressamente incardinate.

L'articolo 30 richiama le specifiche disposizioni in materia di utilizzo di segni distintivi riferiti al Dipartimento della protezione civile e le indicazioni riguardo le relative uniformi, finalizzate a consentire l'immediato riconoscimento degli operatori in emergenza, e alla bandiera d'istituto (ad oggi insignita, tra l'altro, di tre medaglie d'oro al valor civile, oltre ad ulteriori riconoscimenti). Si tratta di disposizioni già vigenti; la disciplina è rimandata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Capo V del provvedimento è dedicato ai temi della partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato alle attività di protezione civile. In attuazione di quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, dalle lettere f) e g) del comma 2 e dal comma 4 dell'art. 1 della legge n. 30/2017, le disposizioni contenute negli articoli da 31 a 42 perseguono l'obiettivo di promuovere la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile, anche con riferimento alle formazioni di natura professionale, e, a tal fine, completano le disposizioni già anticipate nell'art. 2, comma 4, lettere e) e g) con riferimento, rispettivamente, alle attività di diffusione della cultura della protezione civile ai fini della promozione della resilienza delle comunità e dell'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini e all'organizzazione di esercitazioni con il coinvolgimento delle comunità, nonché nell'art. 18, comma 2, relative alle attività di pianificazione di protezione civile e preparazione alle situazioni di emergenze. Si provvede, inoltre, alla complessiva disciplina volta alla promozione e al sostegno dell'azione del volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile assicurando, da un lato, la coerenza con le disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dall'altro l'aggiornamento e la sistematizzazione delle disposizioni finalizzate a promuoverne l'addestramento e la formazione, nonché a favorirne l'integrazione in tutte le attività di protezione civile in precedenza disciplinate dall'art. 18 della legge n. 225/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, come integrato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012. Il Capo V

si articola in due Sezioni: la prima (articoli 31 e 32) dedicata ai temi della cittadinanza attiva e della partecipazione alle attività di protezione civile e la seconda (articoli da 33 a 42) inerente la disciplina della partecipazione del volontariato organizzato al Servizio nazionale.

L'**Articolo 31** è dedicato alla partecipazione dei cittadini, che, al comma 1, viene fissata come obiettivo generale del Servizio nazionale della protezione civile, in quanto modalità per accrescere la resilienza delle comunità. Il comma 2, recependo un preciso indirizzo del Legislatore delegante, definisce i comportamenti da porre in essere da parte dei cittadini, affiancando al diritto di ricevere informazioni sugli scenari e l'organizzazione dei servizi di protezione civile nel proprio territorio, allo scopo di essere in grado di adottare misure di autoprotezione in situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale, il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile, in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazioni, che devono essere partecipati come già precisato all'art. 18. I commi 3 e 4 individuano le forme per la più efficace integrazione dei cittadini nel Servizio nazionale, articolandole nella partecipazione al volontariato organizzato di cui alla sezione II del presente Capo, ovvero nelle attività di volontariato occasionale svolto nel proprio ambito personale, familiare o di prossimità, ovvero, in altre forme, a condizione che ricevano specifica disciplina a presidio della loro salute e sicurezza. Il comma 5, infine, è riferito alle formazioni di natura professionale, per le quali, in coerenza con la loro espressa indicazione quali soggetti concorrenti al Servizio nazionale, già contenuta nell'ordinamento previgente, viene prevista una specifica forma di partecipazione basata sulla volontarietà e gratuità, nel quadro della formazione assicurata dal Servizio nazionale stesso.

L'**Articolo 32** declina i principi espressi dalla lettera d), del comma 1, dell'art. 1 della legge n. 30/2017, richiamando quanto già previsto nella legislazione previgente, individuando i peculiari contenuti dell'attività del volontario di protezione civile e articolando i riferimenti a tale specificità contenuti negli articoli 4, comma 2, 32, comma 4 e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). Il comma 5, in particolare, richiama gli strumenti previsti per favorire la piena integrazione del volontariato organizzato di protezione civile alle attività del Servizio nazionale, in continuità con quanto oggi stabilito dall'art. 18 della legge n. 225/1992. Il ricorso allo strumento della direttiva presidenziale, previsto al comma 6, recepisce la specifica disposizione oggi vigente, introdotta dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 90/2005m convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152/2005.

L'**Articolo 33** contiene disposizioni volte ad armonizzare la disciplina recentemente adottata con il Codice del Terzo settore con le esigenze di natura tecnico-operativa proprie del Servizio nazionale. A tal fine, si precisa, recependo quanto oggi previsto dall'art. 1 del D.P.R. 194/2001, che per operare nel settore della protezione civile, è richiesta l'iscrizione nell'apposito Elenco nazionale, alla cui tenuta provvedono il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province autonome. Diversamente dal Registro unico degli enti del Terzo settore, l'Elenco nazionale ha finalità specificamente operativa, essendo preposto alla verifica di requisiti diversi, di natura tecnica, finalizzati ad assicurare che l'intervento del volontariato organizzato nell'intero ciclo delle attività di protezione civile avvenga in condizioni di sicurezza per i volontari stessi e per gli altri operatori e le popolazioni assistite. L'iscrizione nel Registro unico degli enti del Terzo settore, che resta fermo, regola gli aspetti organizzativi e strutturali dei relativi enti, indipendentemente dalle attività di interesse generale da essi svolte. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, successivamente, opera una valutazione meramente tecnico-operativa, coerente con le esigenze peculiari del settore e la specificità dei compiti nei quali i volontari possono essere impiegati. Le modalità di raccordo tra il Registro unico e l'Elenco di cui all'art. 34 sono rimesse al provvedimento già previsto ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 117/2017. I commi 3 e 4 danno, infine, specifica attuazione alle disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 41,

comma 6, e 96 del decreto legislativo n. 117/2017, prevedendo, in particolare, un diverso requisito numerico in relazione alla composizione delle reti associative operanti nello specifico settore.

L'Articolo 34, richiamando quanto previsto dal vigente art. 1 del D.P.R. 194/2001, nella sua aggiornata attuazione disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, disciplina la struttura dell'Elenco nazionale, nella sua finalità già illustrata con riferimento all'art.33, rinviando allo strumento della direttiva l'articolazione dei requisiti strutturali e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa. Essendo già vigente una compiuta disciplina dell'Elenco, il comma 5, ne prevede la permanente efficacia, fino all'entrata in vigore dei nuovi strumenti di indirizzo. Il comma 6, infine, precisa le finalità sottese alla specifica disciplina di emblemi e loghi, volta a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale, allo scopo di scongiurare abusi.

Gli articoli 35 e 36 contengono disposizioni specifiche, adottate ai sensi dello specifico rinvio contenuto nell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017, volte a consentire il corretto inquadramento nell'ambito del volontariato organizzato di protezione civile, di alcune forme organizzative esistenti e del tutto peculiari. Per quanto concerne i Gruppi comunali di protezione civile, fino ad oggi semplicemente previsti dalla vigente disciplina, ma non oggetto di una precisa qualificazione, in coerenza con le citate disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, se ne assicura l'uniforme organizzazione e se ne precisa la natura, distinguendo in modo netto gli aspetti propri dell'Amministrazione comunale di riferimento, che lo istituisce con atto del Consiglio, come già oggi accade, ma da uniformare ad uno schema-tipo da adottare con direttiva ex art. 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comitato di cui al successivo art. 42, e quelli afferenti alla dimensione volontaristica della partecipazione dei cittadini. Gli aspetti gestionali sono rimessi, nella loro totalità, alla sfera pubblica, nel quadro dell'articolazione comunale. La componente volontaria concorre all'individuazione del proprio coordinatore operativo da parte del Sindaco. Sono quasi 2000 i Gruppi comunali oggi esistenti e iscritti negli elenchi di protezione civile e, in alcuni territori, costituiscono la forma organizzativa prevalente del volontariato di protezione civile. L'articolo 36, infine, richiamando la possibilità di prevedere altre forme di volontariato del tutto peculiari, quali, ad esempio, quelle operanti nel settore della protezione civile in virtù dell'accordo internazionale in essere tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta, prevede che tali soggetti possano essere poi riconosciuti quali enti del Terzo settore, ove muniti dei necessari requisiti, e mantiene in capo al provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 117/2017 le modalità per assicurare tale raccordo.

L'Articolo 37 richiama le disposizioni oggi vigenti e volte a sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, contenute negli articoli da 2 a 7 del D.P.R. 194/2001. La disposizione richiama le finalità delle previgenti disposizioni, rimettendo ad un provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi sulla base di criteri triennali definiti previa in tesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997, le definizioni di aspetti puntuali e di procedura, elencati al comma 3. Trattandosi di contributi volti a sostenere la capacità operativa del volontariato organizzato operante in ambito di protezione civile, la norma ne fissa le specifiche finalità individuate nel potenziamento della capacità operativa, nel miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e nello sviluppo della resilienza delle comunità mediante azioni di diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile e di informazione alla popolazione. Sul piano procedurale, infine, si rinvia a disposizioni attuative la regolazione dei termini per la realizzazione dei progetti, delle incombenze alle quali sono tenute i soggetti beneficiari e delle modalità di verifica dell'attuazione ed eventuale revoca dei contributi concessi.

L'Articolo 38 richiama le disposizioni oggi vigenti e contenute nell'articolo 8 del D.P.R. 194/2001, finalizzate a valorizzare la partecipazione del volontariato organizzato all'attività di pianificazione di protezione civile.

Gli **Articoli 39 e 40** recepiscono gli strumenti già oggi previsti nella legislazione vigente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 della legge n. 225/1992 e degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, volti a consentire l'effettiva partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile alle attività del Servizio nazionale, in particolare per quanto concerne la tempestiva mobilitazione in occasione di emergenze. Al riguardo, in coerenza con i principi fondamentali sanciti anche dal decreto legislativo n. 117/2017, si prevede che l'attività del volontariato sia totalmente gratuita, prevedendosi solo la facoltà, per il datore di lavoro (pubblico o privato) del volontario legittimamente chiamato ad operare in attività di protezione civile formalmente autorizzate, di richiedere all'amministrazione che ha attivato l'intervento, il rimborso degli emolumenti corrisposti nel periodo di impiego. In caso di volontario lavoratore autonomo, il rimborso è riconosciuto al lavoratore, sulla base del mancato guadagno calcolato con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente, entro il limite massimo oggi fissato, risalente al 2001, che viene confermato e per il quale si prevede, coerentemente, la possibilità di un adeguamento all'andamento dell'inflazione su base triennale, mediante provvedimento del Capo del dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Viene, altresì, richiamato l'obbligo della copertura assicurativa, rinviando all'art. 18 del decreto legislativo n. 117/2017 e prevedendo, in occasione di impieghi per emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o per interventi all'estero, la facoltà di integrare le polizze in capo alle organizzazioni di volontariato, con polizze integrative da stipularsi da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. I commi 2 e 3 dell'art. 39 dettano disposizioni di natura procedimentale, richiamando le disposizioni vigenti, mentre il comma 4 fa espresso rinvio alla forma di fruizione del rimborso da parte del datore di lavoro (in questo caso, solo per quello privato) mediante credito d'imposta, recentemente introdotta dall'art. 38 del decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228/2017. L'articolo 40 richiama le disposizioni contenute nell'art. 10 del vigente D.P.R. 194/2001, in relazione al rimborso delle spese operative sostenute per le attività di pianificazione, addestramento e formazione, diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile ed emergenza svolte, previa autorizzazione, dal volontariato organizzato di protezione civile, precisandone aspetti di contenuto e indirizzi per quelli procedurali, in continuità con la previgente legislazione. Il comma 5 conferma il rinvio ad apposita direttiva presidenziale della definizione delle modalità operative per la gestione dei rimborsi, facendo espressamente salvi, fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti, gli effetti delle disposizioni contenuti nella vigente direttiva.

L'Articolo 41 richiama le disposizioni oggi contenute nel previgente art. 11 del D.P.R. 194/2001 in tema di mobilitazione e coordinamento dell'intervento dei volontari di protezione civile in caso di emergenza.

L'Articolo 42 provvede al riordino del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, già previsto dall'art. 12 del D.P.R. 194/2001, adeguandolo al mutato contesto generale nel quale si inquadra l'attività di protezione civile. Il Comitato di cui alla citata disposizione non è stato costituito in ragione delle difficoltà insorte nella fase attuativa connesse con la non chiara indicazione di modalità per la definizione delle rispettive rappresentanze e si è, pertanto, proceduto alla individuazione di forme di partecipazione e consultazione del volontariato organizzato di protezione civile a livello nazionale, di natura transitoria. Il Comitato nazionale, che svolge funzioni consultive, è oggi confermato quale modalità-chiave con la quale si esprime la rappresentanza del volontariato organizzato di protezione civile ai fini della partecipazione al Servizio nazionale. In coerenza con la qualificazione della protezione civile quale materia a potestà legislativa concorrente

ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la disciplina del Comitato è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n.281/1997. In conformità alla riarticolazione dell'Elenco nazionale di cui all'art. 34, onde consentire di costituire il Comitato superando le precedenti criticità di natura organizzativa, si prevede che l'organismo sia composto da due commissioni relative, rispettivamente, al volontariato avente rilevanza operativa nazionale e al volontariato avente rilevanza operativa territoriale. Nel primo ambito, sono rappresentate tutti i soggetti iscritti nella sezione centrale dell'Elenco nazionale di cui all'art. 34. Nel secondo ambito si prevede la partecipazione di un rappresentante per ciascuna Regione o Provincia autonoma, quale riferimento dei soggetti iscritti nelle sezioni territoriali dell'Elenco nazionale di cui all'art. 34, individuato secondo le forme di rappresentanza autonomamente disciplinate dalle Regioni e Province autonome, nell'ambito della rispettiva potestà regolatoria. Il comma 3 detta disposizioni volte ad assicurare la necessaria snellezza operativa dell'attività del Comitato, con particolare riguardo alle attività da svolgere in forma plenaria. Nel rispetto dell'autonomia del volontariato organizzato di protezione civile, il regolamento di funzionamento è rimesso alle determinazioni delle due commissioni. Il comma 4 prevede espressamente che fino all'insediamento del Comitato nazionale, continui ad operare la Consulta nazionale istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, nella sua attuale configurazione.

Il CAPO VI raccoglie misure e strumenti organizzativi e finanziari volti alla realizzazione delle attività di protezione civile, nel rispetto delle lettere i), l) ed n) del comma 1 e della lettera l) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 30/2017. La legge n. 30/2017 dispone che si provveda alla disciplina organica dei già esistenti strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile. Nel rispetto della clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, espressamente contenuta nella lettera l) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 30/2017, i tre strumenti sono richiamati, nella loro attuale configurazione, negli articoli 43, 44 e 45.

L'Articolo 43 rinomina il Fondo nazionale di protezione civile quale Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, sancendo, in tal modo, la finalizzazione esclusiva delle risorse in esso disponibili, con riferimento alle rispettive attività di cui all'art. 2, assicurate dal Dipartimento della protezione civile. La disposizione precisa che essa riguarda le risorse già iscritte a tali fini nel bilancio del citato Dipartimento. Il secondo comma precisa le modalità di riassegnazione delle risorse del Fondo destinate ad altre amministrazioni dello Stato, richiamando quanto previsto dall'art. 19, comma 5-bis, della legge n. 225/1992.

L'articolo 44 richiama la disciplina del Fondo per le emergenze nazionali, confermandone l'impiego per le attività volte a fronteggiare le emergenze di rilievo nazionale e ribadendo l'esigenza di darne specifica evidenza nell'ambito del conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 45 richiama la disciplina del Fondo regionale di protezione civile, istituito dalla legge n. 388/2000, finalizzato a contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti dalle emergenze di rilievo regionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). Si prevede, inoltre che, il citato Fondo, già oggi iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia ripartito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa intesa in Conferenza unificata, che disciplini anche le modalità di trasferimento delle risorse e del relativo monitoraggio.

L' **Articolo 46**, in attuazione di quanto previsto dalla lettera n) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 30/2017, prevede che le Componenti e le strutture operative del Servizio nazionale promuovano la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio, in particolare ai fini del presidio delle sale operative e dei centri funzionali, preposti all'allertamento della risposta operativa in caso di emergenze.

Il Capo VII raccoglie disposizioni transitorie e finali nel rispetto del disposto della lettera l) del comma 2 e delle lettere b) ed e) del comma 3 dell'articolo 1 della legge di delegazione.

L' **Articolo 47** dispone, in via generale, che tutti i riferimenti complessivamente espressi alla legge 24 febbraio 1992, n.225 devono intendersi riferiti al presente decreto, e precisa i riferimenti specifici ad articoli della citata legge che devono essere riferiti ad articoli del presente decreto, operando il necessario coordinamento.

L' **Articolo 48**, in coerenza con quanto espressamente richiesto dalla legge n. 30/2017, dispone l'abrogazione esplicita delle disposizioni oggetto di riordino.

L' **Articolo 49**, in conformità a quanto stabilito dalla lettera l) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 30/2017 stabilisce, in via generale e con riferimento all'intero corpo del decreto e a tutti i suoi articoli, che le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni in esso contenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L' **Articolo 50**, infine, allo scopo di scongiurare soluzioni di continuità o incertezze applicative, contiene disposizioni transitorie e finali prevedendo che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti nel presente decreto continuino ad applicarsi le rispettive discipline previgenti, stabilendo, altresì, che le disposizioni contenute nel decreto si applichino alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore e che quelli posti in essere precedentemente continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente.

Schema di decreto legislativo recante: "Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30".

RELAZIONE TECNICA

CAPO I - Finalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

Art. 1 - (Definizione e finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

La disposizione, che conferma e precisa le caratteristiche del Servizio nazionale come sistema che esercita la funzione di protezione civile, in coerenza con la legislazione originaria del 1992, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 - (Attività di protezione civile)

La disposizione, che riarticola, in modo unitario, le attività di protezione civile, in coerenza con l'evoluzione della legislazione originaria, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività qui previste, essendo riferite, secondo le vigenti attribuzioni e i rispettivi ordinamenti, in forma complessiva all'intero Servizio nazionale, e non specificamente a sue singole componenti o articolazioni, sono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49.

Articolo 3 - (Autorità di protezione civile e articolazione del Servizio nazionale della protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, in coerenza con le attribuzioni vigenti dei diversi livelli istituzionali e di governo, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49.

Articolo 4 - (Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, in coerenza con le attribuzioni vigenti dei diversi livelli istituzionali e di governo e, richiamando attività amministrative di natura ordinaria da attuarsi nel rispetto delle vigenti disposizioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49.

Articolo 5 - (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri)

La disposizione ha carattere ordinamentale, in coerenza con le attribuzioni già proprie del Presidente del Consiglio dei ministri, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6 - (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, e individua, in coerenza con le attribuzioni vigenti dei diversi livelli territoriali di governo, i profili di responsabilità delle autorità territoriali, inquadrati nei rispettivi ordinamenti e nelle vigenti disposizioni legislative a ciò preposte, che sono assicurati dalle citate autorità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49.

CAPO II - Organizzazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile



SEZIONE I - Eventi di protezione civile

Articolo 7 - (Tipologia degli eventi di protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, e inquadra la risposta operativa nel quadro delle attribuzioni proprie dei diversi livelli di governo, confermando l'impianto della previgente normativa, specificando la natura calamitosa dei fatti sottostanti, e rimettendo l'operatività alle Componenti del Servizio nazionale, che vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49, fatto salvo quanto espressamente previsto per fronteggiare gli eventi di rilievo nazionale con riferimento alla disciplina del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'art. 44.

SEZIONE II - (Organizzazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

Articolo 8 - (Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

La disposizione provvede alla sistematizzazione delle attribuzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e richiamando i compiti già oggi previsti dalle disposizioni previgenti ed esercitati nell'ambito delle competenze istituzionali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49. In particolare, per quanto concerne le attività in materia di previsione e prevenzione, esse trovano riscontro nell'ambito delle risorse già iscritte nel bilancio del Dipartimento medesimo, che costituiscono il Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, di cui al successivo art. 43. Per quanto concerne le attività volte al coordinamento degli interventi in occasione di emergenze di rilievo nazionale, ad esse si fa fronte, nei limiti ivi previsti, con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'art. 44. Oltre alla possibile attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile, di cui al comma 1, lettera a), alla cui attività si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento della Protezione Civile disponibili a legislazione vigente, non è prevista l'istituzione di nuovi organismi o strutture, e la partecipazione dipartimentale agli organismi di cui al comma 2, avviene nell'ambito delle risorse umane disponibili, senza che a tal fine siano previsti ulteriori emolumenti o compensi di qualsiasi natura.

Articolo 9 - (Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

La disposizione provvede alla sistematizzazione delle attribuzioni del Prefetto in materia di protezione civile, e richiamando i compiti già oggi previsti dalle disposizioni previgenti ed esercitati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49. In particolare, per quanto concerne le attività in materia di interventi in occasione di emergenze ai diversi livelli, il Prefetto esercita funzioni di coordinamento avvalendosi di enti e strutture organizzative esistenti e preposte ai diversi settori di attività, senza che vengano costituiti nuovi organismi o strutture al fine di evitare duplicazioni e inefficienze. All'espletamento delle citate funzioni i Prefetti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49.

Articolo 10 - (Funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito del Servizio Nazionale della protezione civile)



La disposizione precisa il livello di responsabilità operativa assicurato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione di eventi calamitosi di protezione civile, richiamando, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge n. 30/2017, che esso inerisce l'ambito del soccorso tecnico urgente, proprio delle competenze istituzionali del Corpo. Tali compiti, già oggi previsti dalle disposizioni vigenti che regolano l'ordinamento del Corpo ed esercitati nell'ambito delle sue precipe competenze istituzionali, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11 - (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

La disposizione provvede alla sistematizzazione delle attribuzioni delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di protezione civile, in coerenza con quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione e richiamando e sistematizzando i compiti già oggi previsti dalle disposizioni previgenti ed esercitati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nel rispetto degli statuti di autonomia, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49. In particolare, per quanto concerne le attività in materia di pianificazione di rilievo regionale, il comma 2 rinvia, espressamente, all'eventuale previsione di un apposito fondo da istituire nell'ambito dei propri bilanci. All'espletamento delle citate funzioni le Regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45.

Articolo 12 - (Funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

La disposizione provvede alla sistematizzazione delle attribuzioni dei Comuni in materia di protezione civile, richiamando e sistematizzando i compiti già oggi previsti dalle disposizioni previgenti ed esercitati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13 - (Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

La disposizione provvede all'aggiornamento dell'elenco delle strutture operative nazionali di protezione civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le citate strutture, ivi comprese quelle eventualmente individuate dalle Regioni nei rispettivi ambiti, svolgono le rispettive funzioni nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientranti nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

SEZIONE III - Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

Articolo 14 - (Comitato operativo nazionale della protezione civile)

Il Comitato operativo nazionale della protezione civile, esistente dal 1992, viene qui confermato in coerenza con il suo assetto vigente. Relativamente alle amministrazioni pubbliche, la partecipazione delle diverse rappresentanze è assicurata nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali nell'ambito



delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, e, in generale, non è prevista la corresponsione di alcun ulteriore emolumento o compenso di qualsiasi genere per nessuno dei suoi componenti. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15 - (Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e conseguenti indicazioni operative)

La disposizione ha carattere ordinamentale e recepisce le disposizioni già oggi vigenti in materia di adozione di direttive presidenziali volte ad assicurare l'unitario indirizzo delle attività di protezione civile, nel rispetto delle peculiarità dei territori. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le direttive sono riferite alle attività di protezione civile svolte, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientranti nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

CAPO III - Attività per la previsione e prevenzione dei rischi

Articolo 16 - (Tipologia dei rischi di protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, elencando le tipologie di rischio per le quali può esplicarsi l'azione di protezione civile, come richiesto dalla legge n. 30/2017. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'azione di protezione civile svolta, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale, è assicurata nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

Articolo 17 - (Sistemi di allertamento)

La disposizione provvede alla sistematizzazione delle attività volte all'allertamento del Servizio nazionale, sancite dalle vigenti disposizioni, aggiornandole con riferimento alle evoluzioni organizzative intervenute e in corso in alcuni settori strategici, quali quello delle previsioni meteorologiche. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il concorso dei soggetti ivi indicati alle attività di allertamento è svolta, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali. Relativamente al comma 4, riferito all'individuazione delle frequenze da trasferire in conseguenza del passaggio alle Regioni delle funzioni precedentemente esercitate dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, che riprende il contenuto della normativa vigente, è specificamente previsto che l'azione di assegnazione a titolo gratuito delle predette frequenze avvenga senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18 - (Pianificazione di protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, richiamando finalità e contenuto dell'attività di pianificazione di protezione civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di pianificazione è svolta, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali.



Articolo 19 - (Ruolo della comunità scientifica)

La disposizione provvede alla sistematizzazione delle modalità di partecipazione della comunità scientifica, nelle sue diverse articolazioni, al Servizio nazionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il concorso dei soggetti ivi indicati alle attività di previsione e prevenzione, con le modalità individuate al comma 2, è svolta nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali ed alla relativa attivazione si provvede nel quadro delle disposizioni e mediante il ricorso agli strumenti amministrativi ordinariamente vigenti, che, per quanto concerne il Dipartimento della protezione civile, sono ricondotti alle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul fondo di cui all'art. 43.

Articolo 20 - (Commissione Grandi Rischi)

La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, esistente dal 1992, viene qui confermato in coerenza con il suo assetto vigente, quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione all'attività della Commissione è espressamente previsto che non sia prevista la corresponsione di alcun emolumento o compenso, a qualsiasi titolo riconosciuti. Agli oneri derivanti dalla eventuale corresponsione di rimborsi spese di missione si farà fronte nell'ambito delle risorse finanziarie del Dipartimento della Protezione Civile, disponibili a legislazione vigente. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21 - (Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca)

I Centri di competenza, in continuità con quanto già in essere a partire dal 2004, sono forme organizzative con le quali enti, istituti e strutture di ricerca esistenti, che rendono disponibili conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca suscettibili di essere integrati nelle attività di protezione civile, partecipano al Servizio nazionale. La disciplina dei relativi rapporti è rimessa alle disposizioni vigenti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività di cui trattasi sono svolte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali. Limitatamente alle attività svolte a favore del Dipartimento della protezione civile, esse sono poste in essere nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul fondo di cui all'art. 43.

Articolo 22 - (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, richiamando finalità e contenuto dell'attività di previsione strutturale di protezione civile, limitandola agli ambiti integrati con le azioni di natura non strutturale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'eventuale attivazione di tali azioni è rimessa a specifica ed eventuale autorizzazione normativa e ad esse le articolazioni del Servizio nazionale possono concorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO IV - (Gestione delle emergenze di rilievo nazionale)

Articolo 23 - (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile)

La disposizione, che ridefinisce uno strumento operativo già presente nell'ordinamento, è riferita all'attivazione, in occasione di eventi di emergenza o nella loro imminenza, del Servizio nazionale



per la tempestiva e immediata mobilitazione delle strutture di assistenza e soccorso, allo scopo di ridurre l'impatto, in termini di danni, degli eventi medesimi. La previsione di concorrere alle spese straordinarie sostenute con un apposito contributo è corredata dal rinvio ad una apposita direttiva presidenziale per la definizione delle modalità di ricognizione e rendicontazione delle predette spese. La disposizione, è connessa con l'attività operativa in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale, e trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'art. 44, la cui assegnazione è disposta con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile.

Articolo 24 - (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale)

La disposizione riordina lo strumento, già presente nell'ordinamento, finalizzato alla deliberazione dello stato di emergenza a fronte di eventi calamitosi di rilievo nazionale, come individuati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c). L'articolato, che ripercorre le disposizioni già vigenti, aggiornandole nel rispetto dei principi di delega a ciò riferiti, è volto ad ottenere, mediante una diversa articolazione della scansione temporale delle azioni e dei provvedimenti, atta a consentire la tempestiva attivazione del Servizio nazionale, in presenza dei necessari presupposti, e la richiesta, conseguente immediatezza di intervento, un più oculato impiego delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali. La previsione di intervenire con un primo stanziamento finalizzato all'attivazione delle azioni di soccorso e assistenza, consente di disporre del tempo necessario per una ricognizione dell'effettivo impatto dell'evento più rigorosa e puntuale, producendo l'ottimizzazione dell'uso delle risorse. Le fasi ricognitive sono effettuate dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni interessate, nel rispetto di procedure definite con apposita direttiva presidenziale, che rinforzi l'azione congiunta a miglioramento delle disposizioni già oggi contenute nella direttiva vigente. La disposizione è connessa con l'attività operativa in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale, e trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'art. 44.

Articolo 25 - (Ordinanze di protezione civile)

La disposizione riordina lo strumento, già presente nell'ordinamento, finalizzato alla gestione delle situazioni di emergenza a fronte di eventi calamitosi di rilievo nazionale, come individuati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c). L'articolato, che ripercorre le disposizioni già vigenti, aggiornandole nel rispetto dei principi di delega a ciò riferiti, sempre circoscrivendole alle evenienze più urgenti della prima fase di intervento (la fase successiva è rimessa all'articolo 28) è volta ad ottenere una maggiore efficacia dell'intervento del Servizio nazionale, nel quadro delle esigenze di immediatezza di intervento, al fine di assicurare un più oculato impiego delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, anche confermando le vigenti previsioni in materia di sistemi di monitoraggio e verifica. La previsione delle prime misure immediate di sostegno finalizzate alle più urgenti necessità —che resta ben distinta dalle azioni di ricognizione dei fabbisogni di danno disciplinate dalle lettere e) ed f), conformi alla legislazione vigente— di cui alla lettera c) del comma 2, oltre a ricadere, comunque, nel limite posto dall'utilizzo delle risorse dell'apposito fondo disponibili a legislazione vigente, è finalizzata alla riduzione dei costi per l'assistenza alla popolazione, mirando a favorire una immediata riattivazione autonoma del tessuto sociale ed economico di comunità. Le altre disposizioni contenute nell'articolato hanno carattere ordinamentale, riconfermando istituti e facoltà già in essere, e non sono suscettibili di produrre effetti finanziari. La disposizione, trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'art. 44, individuate con le delibere di dichiarazione di cui all'articolo 24. In particolare ciò è espressamente confermato dal richiamo delle vigenti disposizioni relativa alle figure commissariali, contenute nel comma 8.



Articolo 26 - (Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale)

La disposizione riordina lo strumento, già presente nell'ordinamento, finalizzato a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale. L'articolato, che ripercorre le disposizioni già vigenti, aggiornandole nel rispetto dei principi di delega a ciò riferiti, garantisce il mantenimento delle prescrizioni esistenti finalizzate a presidiare il corretto impiego delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, anche nella fase successiva alla cessazione dello stato di emergenza, limitatamente alla durata delle contabilità speciali all'uopo istituite e regolate dal successivo art. 27. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica relativamente all'attività operativa da porre in essere dopo la scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, trovando attuazione nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per le singole emergenze.

Articolo 27 - (Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale)

La disposizione riordina e richiama le disposizioni vigenti in materia di apertura, gestione e chiusura delle contabilità speciali di cui può essere autorizzata l'apertura per la gestione degli interventi volti a fronteggiare le conseguenze delle emergenze di rilievo nazionale, oltre che le modalità e gli obblighi in materia di rendicontazione. Si tratta di conferma di disposizioni previgenti, per lo più di carattere ordinamentale, in ogni caso preposte alla tutela delle risorse pubbliche destinate alla gestione delle emergenze, aggiornate, nel caso delle misure contenute nel comma 6, alle intercorse nuove disposizioni generali in termini pareggio di bilancio; il comma 6, in particolare, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativa della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del d.lgs. 90 del 2016, la quale prevede che le risorse riversate agli enti territoriali a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto, come indicato nella Relazione tecnica dell'articolo 7, commi 4 e 5, del d.lgs. 90 del 2016, le spese che saranno effettuate dagli enti territoriali per il completamento degli interventi "risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto sulle contabilità speciali finalizzate alla gestione delle emergenze di rilievo nazionale, confluiscono le risorse finanziarie individuate per le singole emergenze nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), ovvero le ulteriori risorse all'uopo rese eventualmente disponibili, anche di provenienza comunitaria (Fondo di solidarietà dell'Unione europea), nel quadro di procedimenti tracciati con apposite norme in ordinanza.

Articolo 28 - (Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

La disposizione, che ha carattere regolatorio, disciplina i parametri cui attenersi per l'attivazione delle prime misure a seguito della ricognizione dei fabbisogni di danno ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera f), che riproduce la vigente lettera e) dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992. In tal senso la disposizione definisce procedure, requisiti e prescrizioni volte a garantire un equo e coerente impiego delle risorse eventualmente destinate alla concessione di benefici e contributi ai soggetti danneggiati. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo previsto che la stessa possa trovare attuazione solo qualora vi siano risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo.

Articolo 29 - (Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e alla Capacità europea di risposta emergenziale - EERC)

La disposizione riordina gli strumenti, già presenti nell'ordinamento, finalizzati alla disciplina dell'intervento del Servizio nazionale all'estero, nel quadro della partecipazione dell'Italia al



meccanismo unionale di protezione civile, in conformità a quanto previsto dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il procedimento rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 24 e 25 per la gestione degli interventi a livello nazionale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che l'attività operativa in materia di gestione delle emergenze all'estero trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'art. 44, ovvero, come espressamente richiamato dal comma 4, anche avvalendosi delle risorse finanziarie previste dalla citata decisione.

Articolo 30 - (Altre disposizioni relative al Dipartimento della protezione civile)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come, altresì, le disposizioni contenute ai commi 3 e 4.

CAPO V - Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

SEZIONE I - Cittadinanza attiva e partecipazione

Articolo 31 - (Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, fissando le finalità della partecipazione dei cittadini, singoli o associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, al Servizio nazionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e l'eventuale attivazione delle articolazioni del Servizio nazionale per le finalità previste deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32 - (Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile)

La disposizione, che richiama e riordina disposizioni già in essere, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le disposizioni contenute al comma 5, enumerando strumenti già oggi previsti dalle norme vigenti, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo assicurate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49.

SEZIONE II - (Disciplina della partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile)

Art 33 - (Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

La disposizione, che da attuazione oltre che allo specifico principio di delega anche ai rinvii contenuti negli articoli 4, comma 2, 32, comma 4 e 41, comma 6, del decreto legislativo n. 117/2017, ha carattere ordinamentale, fissando le modalità di integrazione della disciplina generale degli Enti del Terzo settore con le esigenze di natura operativa previste nel settore della protezione civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività volte alla gestione dell'Elenco nazionale di cui al comma 2, già oggi esistente, sono già assicurate dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 34- (Elenco nazionale del volontariato di protezione civile)

La disposizione richiama la vigente disciplina che regola l'articolazione dell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 1 del D.P.R. 194/2001. In tal senso essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività volte alla gestione del citato Elenco nazionale, già oggi esistente, sono già assicurate dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 35 – (Gruppi Comunali di protezione civile)

La disposizione riordina e uniforma la disciplina che regola le modalità di costituzione dei Gruppi comunali di protezione civile ai fini della loro iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 1 del D.P.R. 194/2001. In tal senso essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste sono già oggi svolte dai Comuni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 36 – (Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 37 – (Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa e al miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità)

La disposizione richiama quanto oggi previsto dagli articoli da 2 a 7 del D.P.R. 194/2001, confermandone e precisandone le finalità e l'impianto procedurale, basato su criteri di natura triennale da adottarsi previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997, e rinviando gli aspetti tecnici e di dettaglio a provvedimenti attuativi da adottarsi nel rispetto dei predetti criteri. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile vi provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituente il Fondo di protezione civile che, con il presente decreto, viene ridenominato, coerentemente, Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43. Sul piano organizzativo la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile svolge le attività connesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49.

Articolo 38 – (Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile)

La disposizione, che richiama quanto già oggi previsto dall'art. 8 del D.P.R. 194/2001, coordinandolo con il riassetto delle attività di pianificazione di cui all'art. 18 del decreto e rientrando nel novero delle attività consentite per il volontariato organizzato di protezione civile, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 39 – (Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di pianificazione, emergenza, addestramento, formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza di protezione civile)

La disposizione richiama quanto oggi previsto dall'articolo 9 del D.P.R. 194/2001, confermandone e precisandone le finalità e l'impianto procedurale. I benefici elencati al comma 1, lettere b) e c), comportano, come già oggi previsto dalle richiamate disposizioni, la facoltà di chiedere rimborsi da parte dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari il cui impiego sia stato formalmente autorizzato. Le procedure per la richiesta del rimborso sono rimesse al successivo art. 40. In



particolare, il comma 4, richiama la facoltà, recentemente introdotta dall'art. 38 del decreto-legge n.189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, di fruire del citato rimborso mediante credito d'imposta (unicamente per il datore di lavoro privato). Il beneficio di cui al comma 1, lettera c) è a carico delle organizzazioni di volontariato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 18 del Codice del Terzo settore, salvo che, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Dipartimento della protezione civile o le Regioni e Province autonome attivino polizze integrative in occasione di emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o di interventi all'estero. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile e vi provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituente il Fondo di protezione civile che, con il presente decreto, viene ridenominato, coerentemente, Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, e le Regioni e Province autonome Vi provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci a legislazione vigente. In occasione di emergenze di rilievo nazionale gli oneri gravano sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, nell'ambito delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), nei limiti delle risorse stanziare per la specifica emergenza. Sul piano organizzativo la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province autonome svolgono le attività connesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49.

Articolo 40 – (Rimborso delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento, formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza di protezione civile al volontariato organizzato)

La disposizione richiama quanto oggi previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 194/2001, in combinato disposto con gli articoli 13 e 15 del medesimo D.P.R., confermandone e precisandone le finalità e l'impianto procedurale. I rimborsi delle spese operative sostenute dal volontariato organizzato di protezione civile il cui impiego sia stato formalmente autorizzato per attività addestrative, formative, di diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile e di emergenza sono riconosciuti, come già oggi previsto, esclusivamente alle organizzazioni iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'art. 34. I commi da 2 a 5 individuano le procedure per la richiesta dei rimborsi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile e vi provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituente il Fondo di protezione civile che, con il presente decreto, viene rinominato, coerentemente, Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, e le Regioni e Province autonome Vi provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci a legislazione vigente. In occasione di emergenze di rilievo nazionale gli oneri gravano sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, nell'ambito delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), nei limiti delle risorse stanziare per la specifica emergenza. Sul piano organizzativo la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province autonome svolgono le attività connesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49.

Articolo 41 – (Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 42 - (Comitato Nazionale del volontariato di protezione civile)

La disposizione richiama quanto oggi previsto dal previgente art. 12 del D.P.R. 194/2001, riarticlando la composizione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, quale organismo di consultazione mediante il quale si realizza la piena partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile. L'organizzazione del Comitato viene riordinata con riferimento al nuovo assetto dell'Elenco nazionale di cui all'art. 34 e la sua costituzione è rimessa ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997. L'attività del Comitato è svolta a titolo gratuito, come espressamente richiamato al comma 2 e la disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO VI - Misure e strumenti finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

Articolo 43 - (Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione)

La disposizione rinomina il Fondo di protezione civile finalizzandolo alle attività in materia di previsione e prevenzione svolte dal Dipartimento della protezione civile. Il Fondo è costituito dalle risorse già scritte nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. All'alimentazione del Fondo si provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di bilancio.

Articolo 44 - (Fondo per le emergenze nazionali)

La disposizione richiama il Fondo per le emergenze nazionali, oggi vigente, confermandone la finalizzazione alle attività svolte in vista o in occasione di emergenze di rilievo nazionale, come definite dall'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto. All'alimentazione del Fondo si provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di bilancio.

Articolo 45 - (Fondo regionale di protezione civile)

La disposizione richiama il Fondo regionale di protezione civile, oggi vigente, confermandone la finalizzazione al contributo per il potenziamento dei sistemi regionali e territoriali di protezione civile e al concorso agli interventi diretti a fronteggiare le emergenze di rilievo regionale, come definite dall'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto. All'alimentazione del Fondo si provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di bilancio.

Articolo 46 - (Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, le Componenti e strutture operative del Servizio nazionale vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO VII - Norme transitorie, di coordinamento e finali

Articolo 47 - (Coordinamento dei riferimenti normativi)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 48 - (Abrogazioni)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 49 - (Clausola di invarianza finanziaria)

In attuazione di quanto stabilito dalla lettera l) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 30/2017 stabilisce, in via generale e con riferimento all'intero corpo del decreto e a tutti i suoi articoli, che le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni in esso contenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 50 - (Norme transitorie e finali)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 agosto 1990 n. 130
avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

15 NOV. 2017

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Schema di decreto legislativo recante: "Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Con il decreto legislativo proposto si intende dare attuazione alla legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale di protezione civile. La legge n. 30 del 2017 delega il Governo all'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.

Riprendendo la definizione già contenuta nella legge 225 del 1992, il decreto legislativo in oggetto individua la nozione di servizio nazionale della protezione civile, quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. Si tratta di attività che gli enti locali e gli altri partecipanti al sistema, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per assicurare l'azione coordinata ed omogenea della protezione civile in un sistema policentrico.

Il provvedimento ha, quale obiettivo generale, la semplificazione delle regole vigenti in materia, attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina organica assicurando il coordinamento delle disposizioni concernenti le materie oggetto della legge delega nonché la coerenza terminologica. Il decreto in esame risponde quindi anche all'esigenza di riordinare e razionalizzare una disciplina complessa, anche al fine elevare la qualità delle prestazioni e dei servizi resi in un sistema di protezione civile sempre più integrato e, conseguentemente, tutelare la vita e l'integrità delle persone in tutte le forme di espressione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente intervento normativo si concreta nell'esercizio della delega normativa, come sopra evidenziato, al fine di costituire l'impianto applicabile nell'ordinamento giuridico italiano, contenute principalmente nella legge 225 del 1992 nell'intento di ottimizzare il servizio di protezione civile attraverso la ricognizione e la riforma della materia.

A tal fine, esso risponde alle ricordate esigenze di unitarietà e organicità della disciplina, ponendo i seguenti obiettivi:

- ricognizione e revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;
- precisazione dell'ambito di applicazione della disciplina, con esclusione delle normative speciali di settore che non riguardano propriamente il sistema nazionale della protezione civile;

- indicazione dei principi generali per la definizione delle finalità delle attività e della composizione del Servizio;
- previsione di attribuzioni di ciascun componente del sistema con particolare riguardo all'indicazione delle attività che rientrano nella sfera dell'indirizzo politico piuttosto che nelle funzioni amministrativa o tecnico - operativa;
- definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;
- partecipazione dei cittadini, singoli e associati, e delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile e promozione dell'attività del volontariato organizzato operante nello specifico settore;
- disciplina dello stato di emergenza e previsione del potere di ordinanza in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa europea;
- previsione di modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile volte a garantire l'effettività delle misure adottate e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza stessa, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e delle terre e rocce da scavo prodotte in condizioni di emergenza, nonché alle forniture di beni di prima necessità;
- disciplina del finanziamento delle funzioni di protezione civile attraverso il Fondo della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali e il Fondo regionale di protezione civile e disciplina delle procedure finanziarie e contabili da applicarsi per la gestione delle contabilità speciali e dei relativi obblighi di rendicontazione;
- disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente schema di decreto legislativo, quale testo di riordino in materia di sistema nazionale di protezione civile, mira a introdurre misure di semplificazione e razionalizzazione della disciplina applicabile al settore.

Vengono riordinate e sistematizzate numerose norme riguardanti la materia in esame, al fine di creare una disciplina organica e coerente con i principi di delega, nel quadro desumibile dalla costante attività di indirizzo avvenuta nel corso degli anni e in coerenza con la giurisprudenza, procedendo all'abrogazione delle disposizioni originarie.

Il quadro normativo attuale è, infatti, riferito ad un sistema che, a partire dal 1992, ha subito diversi interventi normativi e necessita di un riordino al fine di rendere le norme più aderenti alle esigenze sorte a distanza di oltre venticinque anni dall'adozione della legge n. 225 del 1992.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente decreto legislativo è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineato dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle

attribuzioni degli enti locali. Trattasi di materia ricompresa nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma del citato articolo 117.

Lo svolgimento dell'attività di protezione civile costituisce, inoltre, funzione fondamentale dei Comuni volta ad assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali in condizioni di paritaria accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente decreto legislativo non interviene su materie già disciplinate con norme di rango secondario. La finalità perseguita è di semplificare, razionalizzare e coordinare la disciplina generale della materia, mediante la predisposizione di un testo unico contenente la disciplina generale applicabile al sistema di protezione civile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano pendenti progetti di legge vertenti sulla materia del riordino del sistema nazionale di protezione civile all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

L'intervento, in un'ottica di riorganizzazione, razionalizzazione, riordino e semplificazione, costituisce una misura di ulteriore allineamento dell'assetto normativo nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. Inoltre, le definizioni in esso contenute sono uniformi rispetto a quelle derivanti dalla normativa comunitaria.

L'intervento persegue l'obiettivo di una maggiore integrazione del Servizio nazionale della protezione civile nell'ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, istituito con Decisione n. 2001/792/CE/Euratom del 23 ottobre 2001 e rivisto, da ultimo, con Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Il Servizio nazionale, che ha come punto di riferimento, indirizzo e coordinamento il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorre infatti, oltre che al perseguimento delle finalità definite dalla normativa nazionale (primariamente identificate dalla legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e ss.mm.ii.) anche alla realizzazione degli obiettivi previsti in materia di protezione civile dalla vigente normativa europea ed allo svolgimento delle attività ad essi correlate.

Pertanto, l'intervento proposto include una serie di misure finalizzate a promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile europea che l'Italia è chiamata a svolgere per il tramite del Servizio nazionale, ed alla formalizzazione della naturale funzione di fulcro già nella prassi esercitata dal Dipartimento della protezione civile, mediante la designazione quale *Autorità competente* ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE, anche in merito alla partecipazione del Servizio nazionale alla *Capacità Europea di Risposta Emergenziale* (EERC) istituita, nell'ambito del Meccanismo Unionale, dall'articolo 11 della Decisione n. 1313/2013/UE.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini del presente schema di decreto legislativo

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia e ne facilita l'implementazione attraverso una disciplina ordinata della partecipazione del Servizio nazionale alle attività di protezione civile europee.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La normativa europea di settore (Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013) non impone obblighi di trasposizione, lasciando a ciascuno Stato Membro la facoltà di attuare le disposizioni comunitarie rilevanti in base alla propria legislazione nazionale di protezione civile. Pertanto, gli Stati membri hanno incardinato le responsabilità relative alla propria partecipazione al Meccanismo Unionale di Protezione Civile nel contesto delle disposizioni normative che regolano internamente l'organizzazione della protezione civile a livello nazionale, emendandole ove necessario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo, in piena coerenza con le indicazioni della legge di delegazione, nonché con la disciplina comunitaria e con le definizioni tecnico-scientifiche, fa proprie alcune delle definizioni ivi contenute, tra le quali si segnalano: definizione delle attività di protezione civile, definizione di interventi strutturali e interventi non strutturali e definizione di pianificazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel decreto sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il decreto legislativo non prevede novelle legislative.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, ma sono presenti abrogazioni espresse all'articolo 47.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo in esame disciplina, altresì, le ordinanze di protezione civile che possono essere adottate anche in deroga alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto ai sensi della legge di delegazione possono essere adottate disposizioni integrative entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il presente decreto legislativo contiene l'indicazione di un atto successivo attuativo di natura normativa all'articolo 13, comma 5, il quale prevede che le modalità e le procedure relative al

concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 2, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Gli altri atti successivi attuativi non rivestono natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) (all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: decreto legislativo recante attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30: "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile."

Referente: Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

Il presente decreto legislativo, predisposto nel rispetto dei principi e dei criteri individuati nella legge di delegazione (legge 16 marzo 2017, n. 30) volti alla ricognizione, al riordino, al coordinamento, alla modifica, all'integrazione e all'aggiornamento delle disposizioni legislative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni si prefigge lo scopo di rafforzare, sul piano dell'efficacia, l'espletamento del servizio pubblico permanente rivolto alla collettività preposto allo svolgimento della funzione di protezione civile, e concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.

Il Parlamento ha inteso provvedere in tal senso atteso che la legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile (legge 24 febbraio 1992, n. 225) è stata redatta prima della riforma della seconda parte del Titolo V della Costituzione, rendendo necessario un adeguamento visto che la funzione di protezione civile, a seguito della predetta riforma costituzionale, è diventata materia a legislazione concorrente.

Lo stratificarsi nel tempo di numerose misure e interventi correttivi, sovente ispirati da orientamenti storicamente caratterizzati e, quindi, necessariamente diversificati e non sempre perfettamente coerenti, contenuti nelle più diverse ulteriori disposizioni, oltre che l'evoluzione della disciplina di settore di livello comunitario, hanno reso urgente l'esigenza di procedere al riordino e alla sistematizzazione, in modo coerente e omogeneo, della legislazione vigente.

A tal proposito si rileva, altresì, la richiesta pressante al Governo da parte di molte istituzioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

regionali e locali interessate, nonché dei soggetti che a vario titolo sono stati coinvolti nella gestione del superamento di gravissime emergenze negli scorsi anni, di poter disporre di una normativa quadro omogenea in tutta Italia, caratterizzata da un orientamento unitario, ma rispettosa delle peculiarità dei territori, in coerenza con l'attuale inquadramento costituzionale, che possa offrire risposte adeguate ai bisogni di una società economicamente e socialmente avanzata e complessa come quella italiana, organizzando e coordinando al meglio l'azione dell'intero sistema a tutela dei beni pubblici essenziali che ne costituiscono la finalità. E' stato rilevato, inoltre, il bisogno di adeguare più organicamente la normativa vigente al fine di garantire in tutti i territori del Paese, e nei confronti della generalità dei cittadini, una coerente e omogenea risposta dispositiva in termini di misure, anche economiche, per il superamento dell'emergenza e l'avvio della ritorno alle normali condizioni di vita.

Un ulteriore aspetto problematico emerso nel corso degli anni è stato quello relativo alla necessità di una più chiara e definita determinazione della filiera delle responsabilità nelle attività di protezione civile nel quadro di un sistema caratterizzato dalla dimensione policentrica che la Corte Costituzionale ha sancito e che la legge-delega ha inteso confermare e rafforzare.

Ciò premesso, i principali aspetti che si è inteso migliorare con il presente decreto legislativo sono i seguenti:

- 1) l'articolazione dei livelli di responsabilità dei livelli di governo e della filiera di coordinamento del Servizio nazionale;
- 2) l'efficacia degli strumenti per assicurare l'intervento tempestivo e coordinato del sistema nazionale, graduandolo in ragione delle caratteristiche delle diverse situazioni di emergenza previste o in atto;
- 3) la puntuale corrispondenza delle disposizioni che regolano la gestione delle emergenze di rilievo nazionale con le esigenze di specifiche misure riscontrate come necessità ricorrenti, mediante una migliore e più precisa articolazione delle azioni esercitabili in occasione di emergenze di rilievo nazionale;
- 4) il consolidamento e la sistematizzazione degli strumenti e delle procedure per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua funzione di Autorità nazionale di protezione civile e titolare delle relative politiche;
- 5) la disciplina del volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile, in attuazione dei rinvii contenuti nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) in materia;
- 6) la sistematizzazione della disciplina per gli interventi post-emergenza, conseguente alla ricognizione dei fabbisogni di danno, con la previsione di limiti e procedure per la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

concessione di rimborsi e contributi, con esclusione degli edifici abusivi;

- 7) la semplificazione e razionalizzazione delle fonti finanziarie statali per l'espletamento delle attività di protezione civile, articolate nei tre fondi indicati dalla legge delega, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria;
- 8) la precisazione delle attività di comunicazione e di informazione, finalizzati alla diffusione della consapevolezza dei rischi e all'adozione di misure di autoprotezione per la crescita della resilienza delle comunità, con la previsione di corrispondenti doveri civici da adempiere in occasione di emergenze.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

La ricognizione, il riordino, il coordinamento, la modifica, l'integrazione e l'aggiornamento delle disposizioni legislative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni si propone di soddisfare le esigenze rappresentate nel precedente punto A) sia a breve che a medio e lungo termine.

In particolare, gli obiettivi del provvedimento possono essere individuati come segue:

Obiettivi generali:

- accrescere l'efficacia e l'efficienza degli interventi a livello nazionale e territoriale;
- sistematizzare le attività che ineriscono la prevenzione di natura non strutturale di protezione civile, che si sostanzia nell'insieme delle misure operative volte a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, e quella strutturale, sempre limitata agli ambiti di protezione civile, che consiste nelle azioni tese al medesimo fine sia sul piano della partecipazione alla definizione delle relative politiche, accrescere la resilienza della Comunità;
- accrescere la cultura della protezione civile

Obiettivi specifici:

- superare le incongruenze dell'attuale quadro normativo, rendendolo coerente, unitario, più semplice, chiaro ed omogeneo;
- riequilibrare la capacità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile, salvaguardando i limiti connessi con l'ambito della materia, ma superando alcune compressioni introdotte dopo il 1992 che ne avevano pregiudicato il pieno ed efficace dispiegamento, in particolare in vista o in occasione di emergenze;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- indicare le direttrici per lo sviluppo e la crescita di una matura cultura della consapevolezza dei rischi per aumentare la resilienza delle comunità, anche mediante misure volte a favorire la partecipazione dei cittadini alle principali attività di protezione civile, a partire dalla pianificazione.
- migliorare l'efficacia della mobilitazione del Servizio nazionale in vista o in occasione di eventi di emergenza
- consolidamento della capacità di risposta operativa effettiva a livello territoriale
- migliorare la qualità della pianificazione;
- migliorare la strutturazione organizzativa del Servizio nazionale
- accrescere la diffusione della consapevolezza dei rischi e della cultura di protezione civile
- promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività del Servizio nazionale

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

In ordine agli obiettivi da perseguire nel medio e nel lungo periodo si evidenziano i seguenti indicatori:

-riduzione della durata del procedimento propedeutico alla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri in occasione di eventi emergenziali aventi i requisiti di rilevanza nazionale;

- rapporto tra i fabbisogni finanziari, le risorse assegnate, e lo stato del relativo utilizzo al termine dello stato di emergenza e al momento della chiusura delle contabilità speciali appositamente istituite;

-incremento del rapporto tra gli stati di mobilitazione di cui all'articolo 23 del presente decreto e gli stati di emergenza di cui all'articolo 24;

- crescita del numero dei comuni che dispongono di un piano di emergenza aggiornato e frutto di percorsi elaborativi e approvativi partecipati;

- incremento del numero di esercitazioni realizzate, anche con il coinvolgimento della popolazione;

- incremento del numero degli interventi di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 25, contenuti nei piani conseguenti alle emergenze di rilievo nazionale;

-incremento del numero di Comuni che svolgono in forma aggregata la funzione di protezione civile, con riferimento agli ambiti ottimali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

-incremento del numero di esercitazioni, altre attività addestrative, attività formative svolte annualmente a livello locale, regionale e nazionale, oltre che in ambito internazionale, anche nel quadro del meccanismo unionale di protezione civile;

-semplificazione delle procedure di attivazione e al rafforzamento della capacità di intervento delle diverse Componenti e strutture operative, mediante la proporzione del numero delle persone assistite rispetto alle richieste di assistenza a seguito dell'evento calamitoso;

-incremento del numero di campagne di informazione alla popolazione svolte annualmente allo scopo di promuovere la resilienza della comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

- crescita dell'adesione a forme di volontariato organizzato disciplinate dal decreto,

- crescita del numero delle formazioni di volontariato iscritte nell'apposito elenco nazionale, oggetto di riordino.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti pubblici destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono primariamente le Componenti del Servizio nazionale della Protezione civile indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo: lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali.

Sempre nell'ambito del settore pubblico, sono specificamente destinatarie dei suddetti effetti anche le strutture operative nazionali, nella nuova e più specifica elencazione contenuta nell'art. 13 del decreto, oltre che le strutture operative di livello regionale che potranno essere successivamente individuate. In particolare sono presenti gli enti e gli istituti pubblici di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, la rete del Servizio nazionale per la protezione dell'Ambiente di cui alla legge e la rete delle strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.

I soggetti privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono, nell'ambito delle citate strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 13 del decreto, le diverse forme di volontariato organizzato di protezione civile, tra i quali sono ricompresi l'Associazione della Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, regolati da discipline peculiari, nonché gli ordini ed i collegi professionali. Sono, inoltre, destinatarie dell'intervento regolatorio le aziende, società e le altre organizzazioni private che svolgono funzioni utili per le finalità del Servizio nazionale.

Le attività di protezione civile (previsione, prevenzione strutturale e non strutturale, di gestione e di superamento dell'emergenza) coinvolgono, infine, in vario modo, tutti i soggetti pubblici e privati



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

del territorio nazionale.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Per la predisposizione del presente decreto si è tenuto conto dell'ampio e approfondito lavoro di consultazione assicurato dalle Commissioni parlamentari competenti, in occasione dell'approvazione della legge-delega, che hanno svolto un articolato ciclo di audizioni e i cui atti sono stati acquisiti e valorizzati come base di partenza. Trattandosi, infatti, di una legislazione sistemica, afferente a un sistema definito policentrico, tale ricognizione è risultata presupposto essenziale dell'attività istruttoria successiva. Anche per quanto concerne la relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva svolta in tema dalla Commissione per la Semplificazione della camera dei Deputati. Successivamente si è ritenuto importante avviare da subito una fase di confronto e di consultazione con i principali *stakeholders*. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di procedere all'analisi preliminare delle esigenze e criticità del previgente contesto normativo, alla luce dei principi di delega contenuti nella legge n. 30/2017, propedeutica all'elaborazione dei decreti legislativi di attuazione della citata legge di delegazione 16 marzo 2017, n. 30, a cui hanno partecipato, oltre alle articolazioni operative dei diversi settori dipartimentali, anche i rappresentanti, a livello tecnico, delle più significative componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di seguito, individuate:

- nella commissione speciale 'Protezione Civile' della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- nell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);
- nella Consulta nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile;
- nelle rappresentanze territoriali del Volontariato regionale di protezione civile.

Il confronto è stato particolarmente apprezzato dagli Enti territoriali e dal mondo del Volontariato che hanno contribuito proficuamente sia alla ricognizione delle disposizioni di competenza in materia di protezione civile che all'indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi e delle attività di protezione civile a livello territoriale, nell'immediatezza degli eventi e nel rapporto diretto con la popolazione. Il Dipartimento ha favorito, attraverso i rappresentanti del Servizio nazionale appartenenti al gruppo di redazione del decreto, un ampio dibattito nelle sedi istituzionali degli enti coinvolti in modo da acquisire il maggior numero di contributi dalle diverse realtà del territorio.

Definita e consolidata l'impostazione 'sistemica' dell'impianto del provvedimento all'esito del sopra citato confronto, si è proceduto all'analisi e all'approfondimento degli aspetti di diretto interesse delle diverse Amministrazioni centrali interessate, a partire da quelle alle quali afferiscono le principali strutture operative nazionali del Servizio.

Obiettivo principale del metodo di lavoro è stato infatti quello di poter condividere quanto più possibile con il Sistema di protezione civile le scelte effettuate nell'attuazione della legge di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

delegazione, producendo un intervento regolatorio che, fin dalla sua impostazione, non venisse percepito come frutto di una visione o prospettiva parziale (statale, dipartimentale, etc.), bensì come l'effettivo prodotto di una sensibilità condivisa, intrisa delle esperienze e delle esigenze, anche articolate, dei territori e del vasto orizzonte organizzativo che il Servizio nazionale della protezione civile comprende e sul quale si articola.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero avrebbe determinato il permanere di un quadro normativo non più aggiornato, incoerente e disomogeneo, nonché di alcune delle criticità rilevate nel corso degli anni (vedi punto A). In materia di protezione civile, visti gli interessi primari in gioco, tra cui la salvaguardia della vita umana, è di primaria rilevanza poter disporre di un quadro normativo di riferimento chiaro, condiviso, efficace ed omogeneo, con l'attribuzione di attività e responsabilità coerentemente articolate tra le componenti e le strutture operative che compongono il sistema nazionale di protezione civile. Considerate le materie in esame, l'ipotesi di una regolazione spontanea da parte della società civile non può avere spazio, e sarebbe addirittura controproducente, come dimostra l'esperienza maturata nel campo del volontariato, per il quale, in coerenza con la recente riforma del Terzo settore, l'esigenza di un quadro di riferimento complessivo è considerata condizione essenziale per l'armonioso sviluppo e la crescita ordinata delle forme di partecipazione volontaria dei cittadini al perseguimento dei beni comuni, sia in forma organizzata che occasionale: a tal proposito si segnala la disciplina della partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile regolata dall'articolo 31.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nel rispetto dei principi di delega, le diverse opzioni alternative in ordine alle criticità descritte al punto A) della sezione I sono state valutate nell'ambito della consultazione di cui alla sezione 2 e il testo è il risultato da tale comparazione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Complessivamente la ricognizione, il riordino, il coordinamento, la modifica, l'integrazione e l'aggiornamento delle disposizioni legislative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni si riverbera positivamente sul piano operativo a vantaggio delle attività di protezione civile, e ciò nell'interesse precipuo della collettività.

Un quadro coerente, unitario, semplificato ed omogeneo è quanto mai necessario soprattutto in un ambito come quello della protezione civile che richiede un coordinamento ottimale delle forze in campo e un'azione tempestiva, attesi gli interessi primari in campo, quali la tutela della vita umana.

La filiera delle responsabilità e delle competenze delle componenti e delle strutture operative del Servizio è stata meglio definita incidendo positivamente sull'organizzazione delle attività delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Inoltre è stata prevista la possibilità, attraverso la dichiarazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri dello stato di mobilitazione di cui all'articolo 23, che consente, in occasione e in vista di eventi che per l'eccezionalità della situazione possono manifestarsi con entità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, l'assegnazione di contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari straordinari eventualmente sostenuti dalle componenti e dalle strutture operative dal Servizio nazionale, a valere sul fondo per le emergenze nazionali, anche in assenza di una successiva deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 (entro limiti e secondo procedure di rendicontazione e ricognizione rimesse ad una apposita direttiva presidenziale).

Un ulteriore vantaggio è determinato dal prolungamento della vigenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 24, che passa dagli attuali 180 giorni prorogabili per altri 180 a dodici mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi: ciò in ragione dell'esperienza maturata nel corso di questi anni; a partire da quando, con il decreto-legge n. 59/2012, è stato correttamente previsto che la durata dello stato di emergenza dovesse avere un limite predefinito. Tali limiti, inizialmente definiti in poche settimane (a fronte delle durate anche ultredecennali rilevate, in alcuni casi particolari, in precedenza) sono stati successivamente ripetutamente ampliati, alla luce delle esperienze che via via maturavano. A valle delle considerazioni fatte in circa 4 anni di vigenza degli attuali limiti temporali, atteso l'unanime consenso da parte delle Componenti e strutture operative, è stata definita la nuova durata di legge che, si rammenta, resta comunque indicata come durata 'massima'.

Altro aspetto rilevante, fino ad oggi non compiutamente disciplinato, è la regolamentazione della partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile. E' infatti importante che, soprattutto al verificarsi di eventi calamitosi, la cittadinanza che si vuole rendere utile partecipi in maniera anzitutto sicura per sé e per gli altri soggetti impegnati nell'azione di soccorso. A tal fine viene distinto tra l'intervento spontaneo e responsabile del cittadino nel suo ambito personale, familiare o di comunità e quello rivolto all'espressione di un più ampio desiderio di prestarsi a supporto delle esigenze delle popolazioni colpite. Per quest'ultimo settore viene ribadito che la via maestra resta quella della partecipazione alle diverse forme di volontariato organizzato, dove è possibile acquisire



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

la necessaria e imprescindibile formazione per operare efficacemente e in condizioni sicurezze, ma viene altresì lasciato uno spazio di organizzazione, sulla base della sensibilità dei territori, da inquadrare in apposita disciplina regionale, che preveda un raccordo operativo con il livello comunale.

Non si rilevano, ad oggi, svantaggi in ordine all'opzione prescelta per i destinatari diretti ed indiretti. Qualora dovessero verificarsi, sarà cura del Dipartimento di provvedere tempestivamente ad un decreto correttivo, come previsto dalla citata legge delega.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

L'intervento non genera effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, se non i già richiamati impatti indiretti positivi di cui all'introduzione della presente sezione n. 5.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini ed imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Per l'attuazione del decreto legislativo sono state tenute in conto le seguenti condizioni e fattori incidenti:

- tempistiche inerenti la definizione e l'organizzazione di ambiti ottimali, a livello territoriale, composti da uno o più comuni, demandata alla pianificazione di protezione civile, che le regioni sono chiamate a favorire, nei quali assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile, con l'impegno di assicurarne l'organizzazione e il funzionamento, garantendo la sostenibilità della filiera operativa a tutela della popolazione; , per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile,
- determinazione delle risorse finanziarie per l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile a livello centrale e territoriale, in relazione al riordino dei tre strumenti (fondi) esistenti, operato in conformità alla legge n. 30/2017;
- verifica dello stato di pianificazione di protezione civile a tutti i livello territoriali, con particolare riferimento all'attuazione delle disposizioni relative al processo di elaborazione,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

compresa l'adozione e l'aggiornamento, nonché del relativo monitoraggio anche al fine di favorire un'organizzazione a livello territoriale quanto più possibile aderente alle specificità locali e alle connesse esigenze.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

La proposta in esame non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'espletamento della propria funzione in materia di protezione civile, promuove, organizza e coordina il servizio nazionale di protezione civile organizzato in componenti, che provvedono all'attuazione delle attività del sistema secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, concorrenti che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile nonché le strutture operative nazionali e regionali che, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, svolgono funzioni operative.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Sono previste azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento secondo le forme usuali. Del presente provvedimento verrà data ampia notizia e informazione anche attraverso il sito Internet del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'ambito delle diverse Componenti e strutture operative, nazionali e regionali, la diffusione della nuova regolazione sarà massima, anche ai fini dell'attuazione delle misure di specifica competenza. L'organizzazione di esercitazioni e attività informative, già patrimonio consolidato del Servizio nazionale, consentirà, infine, di assicurare anche una positiva diffusione delle nuove disposizioni tra i cittadini, allo scopo di incrementarne la consapevolezza e di accrescere la resilienza delle comunità.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il controllo e il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento saranno eseguiti dal Dipartimento della protezione civile, che è responsabile anche della VIR, in collaborazione con le altre competenti Amministrazioni di cui al precedente punto A.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

La legge di delegazione n. 30/2017 prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Dipartimento della protezione civile effettuerà la VIR in occasione della verifica prevista dalla legge di delegazione, utilizzando gli indicatori di cui alla lettera c) della Sezione I.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

N.A.